

ISTRUZIONI

*per l'esecuzione del Decreto del dì 26 Agosto 1859 sull'arruolamento dei Sotto Uffiziali,
Caporali e Soldati reduci dai Corpi Piemontesi in congedo assoluto.*

§ 1. **I** Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati volontarj toscani reduci in congedo assoluto dal Piemonte, che brameranno di entrare al servizio della Toscana nella 11.^a Divisione dell'Esercito Italiano, comandata dal prode Generale Garibaldi, non avranno che a presentarsi ad un Comando di Piazza qualunque della Toscana muniti del loro foglio di congedo assoluto.

§ 2. I Comandanti di Piazza, riconosciuta che abbiano per via di visita medica l'idoneità fisica al servizio, se fuori di Firenze, dirigeranno gl'Individui al Comandante di questa Piazza muniti d'indennità e foglio di via, e trasmetteranno allo stesso, per via del corriere, il certificato di *accettazione* al servizio militare (arruolamento).

Il Comandante di Firenze compilerà a sua volta simile certificato per quelli che avrà arruolati egli stesso, e dirigerà gl'Individui ai depositi accompagnati dal certificato predetto.

§ 3. Il Comandante il deposito farà a sua volta visitare gl'Individui da un Chirurgo e quando vengane confermata l'idoneità, farà compilare il certificato di *ammissione* (incorporazione) che sarà tosto trasmesso al Commissario di Guerra per la


di lui vidimazione, e provvederà perchè siano tosto armati ed equipaggiati.

§ 4. Gl' Individui saranno dal Comandante il deposito assegnati alle Compagnie attive del rispettivo reggimento, e tenuti aggregati fino a che, giunti ad un certo numero, possano essere indrappellati ed avviati alle Compagnie istesse.

§ 5. Quando i Reggimenti di Fanteria fossero così portati a numero, e che l'affluenza degli arruolamenti volontari continuasse, il Ministero si riserba secondo il bisogno o di chiudere l'arruolamento o di ordinare la creazione de' quarti battaglioni o di Corpi nuovi.

Firenze, li 26 Agosto 1859.

Il Ministro della Guerra
P. DE CAVERO.



NOTIFICAZIONE

L GONFALONIERE DI FIRENZE

Visti gli Articoli 112, e 113 del Regolamento del 20 Novembre 1849.

Viste le Deliberazioni della Civica Magistratura del dì 18 Giugno e 16 Luglio decorsi; e le Officiali del Prefetto del Compartimento di Firenze del 6 Giugno e 25 Luglio detti

Rende pubblicamente noto.

1. Che per il Biennio a tutto Agosto 1861 sono stati eletti dalla Civica Magistratura all'Ufficio di Grascere per questa Comunità.

Per la Prima Categoria

I Signori GORI GIO. BATTISTA
BULLI DOTT. ANTONIO

Per la Seconda Categoria

I Signori FOLCHI GIOVANNI
SIGNORINI NICCOLO'

Per la Terza Categoria

I Signori BORGIOTTI DOTT. AMERIGO

MONTAGNONI DOTT. COSIMO
SARTONI MARIANO
ROSSI DOTT. TOMMASO
VILIGIARDI DOTT. PIETRO
PARIGI DANTE

2. I Grasceri della prima Categoria avranno particolarmente la cura d'invigilare al buon ordine ed alla libertà delle contrattazioni nei Mercati di Derrate, bestiami e bozzoli, di registrare i prezzi dei Generi Frumentarj ed altri, desumendoli dalle vendite in partita che si sono effettuate in giornata, e dietro tali notizie compilare le Mercuriali e comunicarle settimanalmente al Gonfaloniere.

3. I Grasceri della seconda Categoria riscontreranno se le misure ed i pesi sono giusti e se il bollo che vi sarà apposto sia legale; ed a tale effetto visiteranno frequentemente le Taberne ed altri luoghi ove in servizio del pubblico si usano i pesi e misure. In caso di verificata trasgressione ne provocheranno l'immediato sequestro, previo regolare processo verbale, ed ecciteranno l'Autorità competente alla applicazione della Legge. Sarà in facoltà dei Grasceri di questa Categoria il farsi assistere da un Ministro dell'Ufficio del Segno.

4. I Grasceri della terza Categoria eserciteranno la loro vigilanza sopra tutti i Comestibili. Essi faranno frequenti visite nei luoghi destinati alla Vendita di questi Generi, e più specialmente nei luoghi destinati alla Vendita delle Carni, sorvegliando del pari la introduzione in Città di quelle macellate, e che dovranno essere trattenute a seconda degli ordini dei Grasceri medesimi, alle Porte della Città per quel tempo strettamente necessario a tale effetto; In queste visite riscontreranno lo stato di tali sostanze, e quando abbiano ritrovato generi insalubri, ne provocheranno l'immediato sequestro e trasporto ai luoghi destinati all'interramento, ed ecciteranno l'Autorità competente all'applicazione della Legge. Sarà in facoltà dei Grasceri di questa Categoria di valersi ove occorra del parere di Periti da loro prescelti.

Dal Palazzo Comunale di Firenze
li 27 Agosto 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI.

Illustrissima Signore

Con Decreto del Governo della Toscana in data de' 23 andante, è stato ordinato che sino a nuove disposizioni ed a cominciare dal dì 1.º del futuro mese di Ottobre, l'accasermamento della Legione dei Carabinieri venga regolato a forma delle qui unite Istruzioni che formano parte integrale del Decreto stesso.

Nel comunicarle a VS. Illustriss. la impegno all'esatto adempimento delle medesime, in quella parte che le spetta, procurando che procedano pronte e spedite le relative operazioni; e l'avverto che le Autorità Municipali dovranno porsi direttamente in concerto per tali affari coll'ufficio del Fisco già prevenuto analogamente, come va ad esser prevenuta in proposito l'Amministrazione Militare dal Dicastero da cui dipende.

Ho l'onore di dichiararmi con distint' ossequio

Di VS. Illustriss.

Dalla Prefettura di Firenze, li 27 Agosto 1859.

Sig.

Devotiss. Servitore

A. BOSSINI.

C C 4

ISTRUZIONI



In ogni luogo di stazione dei Carabinieri sarà destinato un locale apposito per servire loro di Caserma.

La Caserma deve essere situata in luogo sano ed il più adattato per la sorveglianza del Paese, e specialmente del passeggio, esente da ogni comunicazione con genti estranee, libera, apparente, e per quanto è possibile provvista di due uscite.

Il locale della Caserma verrà somministrato a cura e a spese della Comunità nel di cui Territorio prestano servizio i Carabinieri per i quali deve servire.

La somministrazione degli oggetti di casermaggio e la fornitura dei letti fa carico all'Amministrazione Fiscale, e rispettivamente all'Amministrazione Militare. — Ma tanto all'una che all'altra provvede l'Autorità Municipale per interesse delle dette Amministrazioni Fiscale e Militare, e salvo il diritto di rivalsa su di esse per ogni spesa cui dovrà essere anticipata. — A cotesto oggetto si terrà aperto tra loro analogo conto corrente.

L'Autorità Municipale provvede anche alle riparazioni che possono occorrere.

Ogni qualvolta viene stabilita una Stazione in una Comune, o che trattasi di un cambiamento autorizzato di Caserma, il Comandante della Luogotenenza si reca sul luogo per riconoscere di concerto con l'Amministrazione Comunale, il locale che fu proposto.

Deve la Caserma contenere in ragione della Forza fissata per la Stazione i seguenti locali.

Una camera da letto con cammino, ed una stanza ad uso d'Ufficio pel Comandante la Stazione.

4

Una camera per ogni due Carabinieri, e se ammogliati due camere per ciascuno, ed una di riserva per i Carabinieri di rinforzo o di passaggio nella Stazione. — Gli ammogliati avranno alloggio separato.

Una stanza per mangiare.

Una cucina adattata.

Una sala di custodia per i detenuti, ed una sala di disciplina.

Un pozzo o fontana provvisto di quanto occorre per attingere l'acqua, ed un luogo comune.

Per le Stazioni di Cavalleria dev'esservi inoltre una Scuderia, capace pel numero dei cavalli proporzionato alla forza della medesima, ed una o due piazze per quei Carabinieri che possono essere di passaggio o di rinforzo.

Un sito attiguo per il letame, un locale sufficiente a contenere la provvista dei foraggi per un mese; una stanza per riporre gli effetti di bardatura e selleria, e finalmente un'abbeveratojo conveniente per i Cavalli.

Le Caserme devono essere provviste dei seguenti oggetti

Un letto da una persona per ogni individuo, o da due per gli ammogliati. I letti saranno quelli in uso alla Truppa, o pure composti di un fusto di ferro con saccone ripieno di paglia, una materassa ed un capezzale ripieni di lana, due coperte di lana e quattro lenzuoli di lino.

In ogni camera una tavola ed una panca da sedere, una rastregliera per l'armamento, e le necessarie tavole sopra i letti sulle quali possano collocarsi gli effetti di vestiario ed i sacchi o valigie.

Una lampada ed una granata di saggina.

Tutte le Caserme avranno un armadio o cassettono destinato a riporre la biancheria da tavola e da letto.

L'alloggio del Comandante la Stazione avrà inoltre

Quattro sedie.

Una tavola con cassetto a chiave e un armadio a chiave per li Archivi e Registri.

Per la stanza per l'ordinario, una tavola grande e le panche, o seggiole per sedere.

Per la tavola

Tre tovaglie.

Due salviette per ogni individuo.

Quattro piatti di terra bianca.

Tre piatti piccoli per ogni individuo.

Un bicchiere per ogni individuo.

I recipienti necessari di legno e di vetro per conservare il vino.

Per la cucina

Una secchia per attingere l'acqua.

Un pajolo.

Una marmitta ed una casseruola.

Un ramino.

Una padella per friggere.

Un gratta cacio.

Una coltella per la carne.

Un romaiolo.

Un forchettone.

Un colabrodo di rame.

Un mortaio di marmo con pestello di legno.

Molle e paletta per il fuoco.

Un catino per lavare i piatti.

Un tagliere di legno, ed una tavola.

Un lume, una pala e due granate.

La Scuderia dovrà essere lastricata e possibilmente a volta, ed oltre alle greppie, rastrelli, colonne, batti-fianchi, e conche necessarie, sarà provvista di una lanterna a vetri, una pala, un forcione, due scopi, una carretta per il concio, una cassa per la biada per ogni cavallo, ed un vaglio.

Nella Selleria dovranno esservi le rastregliere, i cavalletti per le selle e briglie.

La stanza di disciplina come quella di custodia avranno un pancaccio proporzionato al locale, i secchj necessari per uso dei detenuti, ed una coperta; nella stanza di custodia vi saranno inoltre i ceppi, oppure alcune catene affisse al muro.

Queste camere devono essere situate nel luogo della caserma il più facile a sorvegliarsi ed assicurate nella solidità del muro e delle porte, e col mezzo di una inferriata alle finestre, le quali come le porte non devono aver mai visiva verso le contrade, od in luogo esterno alla caserma.

Gli effetti di casermaggio devono essere tutti in buono stato e puliti; ne sarà redatto un inventario in doppio originale firmato dall'Amministrazione Comunale e dal Comandante della Stazione che gli riceve, per rimanere presso ciascuno di

essi, e servir pure di inventario in caso di traslocazione del Comandante suddetto, da consegnarsi al Sotto-Ufficiale rimpiazzante con quelle variazioni, che saranno successivamente eseguite.

Nel caso di cambiamento del Sotto-Ufficiale Comandante, farà quello che lo rimpiazza una esatta visita a tutti gli effetti di casermaggio, e trovato tutto in regola apporrà la sua firma in calce dell'Inventario.

Se egli troverà qualche oggetto mancante o degradato, lo noterà sopra il foglio stesso, e ne renderà quindi inteso con analogo rapporto il Comandante la Luogo Tenenza per l'opportuno rimpiazzo a carico del Sotto-Ufficiale che parte.

Senza questa formalità tutte le mancanze o degradazioni saranno a carico del Sotto-Ufficiale subentrato.

I lenzuoli saranno regolarmente cambiati due volte al mese in tempo di Estate, ed una in tempo d'Inverno.

La paglia dei pagliericci rinnovata ogni Anno, le materasse rifatte ogni Anno, e le scope rinnovate ogni sei mesi.

La paglia delle stanze di custodia e sala di disciplina sarà rinnovata a richiesta del Comandante di stazione, ogni qual volta lo crederà necessario.

La porta della Caserma dev'essere sicura, e munita di chiave e catenaccio. I telai delle finestre muniti di vetri, e di ferriate se al pian-terreno, e verso la contrada.

L'Ufficiale incaricato di stabilire una Stazione osserverà che il locale proposto si componga come sopra è descritto, riferendone in caso contrario ai suoi Superiori, perchè vi sia provvisto, ed allorchè sarà il locale riconosciuto idoneo, dovrà procurare, che vengano tosto somministrati tutti gli effetti di casermaggio prescritti.

Occorrendo rimpiazzare oggetti di casermaggio il Comandante della Stazione potrà indirizzarsi all'Autorità Comunale, ed incontrando difficoltà dovrà referirne al Comandante la Luogo Tenenza il quale promuoverà le opportune disposizioni presso la Prefettura, ed avrà secondo il caso ricorso ad i suoi Superiori.

Non possono indirizzarsi alle Amministrazioni Comunali i Comandanti delle Stazioni per le ripa-

razioni, od innovazioni che occorreranno al locale delle Caserme; ma dovranno sempre dirigersi al Comandante della Luogo-Tenenza il quale verificata sul luogo la necessità della cosa farà come sopra le opportune richieste alla Prefettura, ed in caso di difficoltà, o che si trattasse di cambiamento di locale ne referirà ai di lui Superiori.

Cade sotto la stretta responsabilità dei Comandanti delle Stazioni la conservazione del locale, mobili ed oggetti di caserma; gli Ufficiali nelle loro girate devono verificare se le degradazioni che vi rileveranno, possano essere imputabili a negligenza per parte dei medesimi.

Il bene del servizio esige che gli Ufficiali siano alloggiati nella stessa Caserma occupata dalla stazione di loro residenza; in caso però di assoluta impossibilità sarà cura delle Amministrazioni Comunali di provvedere loro un alloggio nel locale più prossimo.

Gli Ufficiali avranno ciascuno un alloggio proporzionato al loro grado secondo i regolamenti delle altre Truppe, ovvero una corrispondente indennità pecuniaria, se non che i Comandanti di Divisione avranno diritto a due stanze che una per l'Ufficio l'altra per il magazzino della Divisione, e gli altri Ufficiali una stanza per uso di Ufficio oltre quelle assegnate loro dai regolamenti. Gli Ufficiali devono pure avere una Scuderia particolare o corrispondente indennità.

La Caserma e casermaggio che serve attualmente al Deposito del Corpo sarà a carico totale dell'Amministrazione Militare.

Le Caserme attualmente in uso potranno esser conservate fino al termine delle rispettive scritte quando siano atte a contenere il personale assegnato, come potranno essere conservati gli oggetti di Casermaggio attualmente in uso, quando fossero sempre in grado di servire.

Li 23 Agosto 1859.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che i Depositi dei Reggimenti destinati alla guerra della italiana indipendenza siano in grado di pienamente raggiungere il duplice intento di loro istituzione, di preparare ai reggimenti stessi nuovi soldati disciplinati istruiti e capaci di riempire ed accrescere le file dei valorosi difensori della patria, e di dirigerne l'amministrazione ed assestarne la contabilità

Decreti

Art. 1. Principali attributi dei Depositi dei Reggimenti chiamati allo stato di guerra sono:

1. Di ricevere, vestire, armare ed istruire i nuovi soldati che devono tenere al completo lo effettivo delle compagnie attive, ed accrescerlo ove occorra;

2. Di dirigere l'amministrazione e di assestare la contabilità di tutto il reggimento.

Art. 2. Per tale effetto:

1. All'attuale formazione del Deposito del Reggimento Granatieri, di cadaun Reggimento di Linea e del 1.º Reggimento Cacciatori viene sostituita quella descritta coll'unita Tabella firmata dal Ministro della guerra, la quale sarà considerata, in un colle annesse avvertenze, parte integrale del presente decreto. E per i Battaglioni Bersaglieri sarà istituito un solo Deposito colle stesse norme.

2. Oltre alle sezioni stabilite presso ciascun Deposito colla preaccennata tabella per tenere ed assestare la contabilità delle compagnie, si trasporterà nel Deposito il consiglio di amministrazione, che in tempo di pace risiede presso il comando del corpo, e tale consiglio sarà composto:

del Comandante il Deposito	<i>Presidente</i>
di un maggiore o capitano	<i>Relatore</i>
di due ufficiali fra i più anziani	<i>Membri</i>
dell'uffiziale pagatore o quartier-mastro	<i>Segretario</i>

Art. 3. Il quadro di ogni Deposito, se per rispetto alla contabilità deve necessariamente riguardarsi come una compagnia, per ogni altro riguardo devesi considerare come una composizione affatto speciale colla generica denominazione di **Deposito**. E qualunque volta avvenisse di dover formare presso di esso una o più compagnie, le medesime non saranno mai riguardate come parte integrale del Deposito, ma si considereranno come aggiunte al medesimo, talmentechè, quando occorresse mandarle in distacco o riunirle ai battaglioni attivi, nessuna alterazione venga a soffrirne il quadro del Deposito.

Art. 4. Rispetto ai corpi non menzionati all'articolo 2.^o rimane stabilito ;

1. Che il Consiglio di amministrazione del Corpo di Artiglieria e quello del Reggimento di Cavalleria debbano risiedere presso la parte del corpo rimasta in Toscana, e ferma rimanendo la formazione del rispettivo Deposito, il Comandante di ciascheduno dei detti corpi debba destinare, nel luogo ove stanziava il consiglio di amministrazione, un ufficiale che, colla cooperazione di un sotto ufficiale, tenga ed assesti la contabilità delle compagnie o squadroni che si trovano in campagna.

2. Che il Comandante la Legione dei Carabinieri destini pure un ufficiale che, coll'ajuto di un basso ufficiale, debba tenere ed assestare la contabilità della compagnia distaccata presso la 11.^a Divisione dello esercito italiano.

3. Che non potendosi comporre un consiglio di amministrazione per le due Compagnie del Genio facenti parte della predetta 11.^a Divisione il Comandante del corpo residente in Toscana farà le veci di esso consiglio, concentrando in esso lui l'amministrazione e contabilità del corpo e designando presso di sé un ufficiale che, coll'ajuto di un basso ufficiale, abbia lo incarico di tenere ed assestare la contabilità delle compagnie predette.

4. Che laddove per effetto di separazione dei due squadroni dei Cavalleggieri Toscani i componenti il consiglio di amministrazione si andassero a trovare divisi, nè si potessero per difetto di ufficiali sostituire, l'amministrazione e la contabilità sarebbero, nel modo accennato nel precedente paragrafo, concentrate nel Comandante del corpo, laddove questi rimanesse nello Stato; ed in diverso caso l'amministrazione e la contabilità si concentrerebbero in quello ufficiale che comandasse la parte di esso corpo rimasta in Toscana. — Quando poi ambi gli squadroni dovessero passare la frontiera, il Ministero della guerra disporrà per la formazione di un Deposito.

Ad ogni modo la contabilità degli squadroni in campagna sarà tenuta ed assestata in Toscana da un ufficiale coadiuvato da un basso ufficiale.

5. Che la contabilità degli Infermieri militari, colle occorrenti modificazioni alle forme generali, debba esser tenuta ed assestata in campagna dall'ufficiale di detti infermieri, il quale dovrà trasmetterla al commissario ordinatore, che la farà pervenire alla Direzione dell'amministrazione militare.

Art. 5. Apposite istruzioni del Ministro della guerra svilupperanno le norme colle quali dovranno essere disimpegnati i servizi affidati ai Depositi.

Art. 6. Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li 29 Agosto Milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dello Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO.

TABELLA del personale di cui si compongono i Depositi del Reggimento Granatieri, di ogni Reggimento di Fanteria, del 1.º Reggimento Cacciatori e quello dei Battaglioni Bersaglieri.

GRADI ED IMPIEGHI	FORZA TOTALE DEL DEPOSITO		IMPIEGO DELLA FORZA ASSEGNATA AL DEPOSITO								ANNOTAZIONI
	UFFICIALI	TRUPPA	SERVIZIO ORDINARIO	UFFIZIO DELLA MAGGIORITÀ	SPECIALMENTE ADETTI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ						
					CONTABILITÀ DI REGGIMENTO	MATRICOLA	CONTABILITÀ DI COMPAGNIA			Sezione Interna Uomini del deposito	
							1.ª Sezione per le compag. del primo battagl.	2.ª Sezione per le compag. del secondo battagl.	3.ª Sezione per le compag. del terzo battagl.		
Comandante	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	Con grado di maggiore o di tenente colonnello.
Relatore del consiglio d' amministrazione . .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	Con grado di maggiore o di capitano.
Ufficiale pagatore di reggimento	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	Quartier mastro, ovvero sotto tenente, tenente o capitano.
Ajutante maggiore	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	Con grado di sotto tenente o tenente.
Ufficiali comandanti di sezione.	4	»	»	»	»	»	1	1	1	1	Con grado di sotto tenente, tenente o capitano.
Sotto tenenti	2	»	1	»	»	1	»	»	»	»	Uno dei quali sarà a disposizione del comandante il Deposito.
Ajutante sotto ufficiale.	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	
Sotto ufficiali contabili	»	7	»	»	3	»	1	1	1	1	Con grado di sergente maggiore, sergente o furiere.
Sergenti.	»	4	4	»	»	»	»	»	»	»	
Forieri	»	2	»	1	»	»	»	»	»	1	
Caporali.	»	12	8	»	»	1	1	1	1	»	
Caporale tamburino	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	
Tamburini	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»	
Tamburini di scuola	»	4	4	»	»	»	»	»	»	»	
Soldati	»	57	50	1	1	1	1	1	1	1	
TOTALI .	10	90	71	4	6	3	4	4	4	4	

A V V E R T E N Z E

§ 1. Il Reggimento Granatieri, finchè conterà di soli due battaglioni, avrà il Deposito composto di tre sezioni, e quindi nel quadro del Deposito stesso non dovrà essere il personale assegnato alla 3.^a sezione.

§ 2. Il Deposito del 1.^o Reggimento Cacciatori avrà;
caporal trombettiere, invece di *caporal tamburino*,
trombettieri, invece di *tamburini*,
trombettieri di scuola, invece di *tamburini di scuola*.

§ 3. Al Deposito dei due Battaglioni Bersaglieri sono applicabili le disposizioni di cui ai §§ 1.^o e 2.^o

§ 4. Il riparto dei graduati ai vari rami di servizio non è di rigore per quelli le cui speciali attribuzioni non sono assegnate per decreto, potendo benissimo il Comandante del Deposito variarle qualunque volta le circostanze lo esigano, semprechè non venga ad alterarsi il totale della forza.

§ 5. Ogni sezione numerata avrà l'incarico di tenere ed assestare la contabilità delle compagnie, nonchè dello stato maggiore e minore del rispettivo battaglione.

La prima sezione avrà inoltre il simile incarico per lo stato maggiore e minore di reggimento.

La sezione interna avrà l'amministrazione e la contabilità di tutti gl'individui ascritti al quadro del Deposito.

§ 6. Gl'individui delle compagnie attive che venissero per qualsiasi motivo a trovarsi presso il Deposito vi saranno aggregati, ed applicati alla sezione del battaglione al quale appartengono.

Le nuove reclute e gl'individui provenienti da altri corpi che dovessero fermarsi presso il Deposito, saranno dal Comandante il Deposito assegnati definitivamente ad una compagnia, aggregati al Deposito stesso, ed applicati alla sezione incaricata della contabilità della compagnia alla quale saranno stati assegnati.

§ 7. Il Comandante il Deposito potrà far passare effettivi al Deposito stesso alcuni degl'individui di cui al paragrafo precedente nel solo caso però che tale passaggio riesca necessario per tenere a numero il quadro.

§ 8. Quando venisse aggiunta qualche compagnia al Deposito, e questa si staccasse da esso, la sezione interna sarà incaricata della contabilità di tale compagnia. — Laddove poi si aumentasse un battaglione, si accrescerà nel Deposito una sezione, che prenderà numero avanti la sezione interna.

§ 9. Finchè l'armata si mantiene sul piede di guerra, i Battaglioni attivi restano separati dal rispettivo Deposito, anco quando si trovino nel luogo ove stanziava il Deposito medesimo.

Quando poi la truppa verrà dichiarata sul piede di pace, i Depositi si riuniranno ai rispettivi corpi, per essere poi sciolti; ma il giorno dal quale dovrà datare siffatta riunione e quello in cui dovrà avvenire

lo scioglimento, saranno determinati con un ordine speciale del Ministero della guerra.

§ 10. Gli ufficiali comandanti di sezione, oltre lo incarico di tenere ed assestare la contabilità, come è detto al § 5.º, avranno eziandio quello di vegliare e mantenere la disciplina e la regolare tenuta degl'individui affetti alle sezioni rispettive, fatta bene inteso eccezione ai più elevati in grado o più anziani del Comandante la sezione, e senza pregiudizio, rispetto agl' Individui dalla sezione interna applicati ad altre sezioni od uffizi, della dipendenza che questi debbono al capo di esso ufficio, o sezione.

§ 11. La istruzione verrà per tutti gli individui di bassa forza diretta dall'ajutante maggiore sotto la ispezione dell'uffiziale che seguirà per grado immediatamente il Comandante del Deposito.

§ 12. Gl'individui destinati al *servizio ordinario* concorreranno a tutti i servizi interni ed esterni, e così pure gli uffiziali addetti alla contabilità non aventi special carica per decreto.

Gl'individui di bassa forza però, che saranno applicati agli uffizi od alle sezioni per i lavori di contabilità, concorreranno agli altri servizi interni nei soli casi di assoluta necessità e quando la entità delle loro occupazioni lo consenta.

§ 13. Il rancio di tutti gl'individui che si troveranno presenti al Deposito sarà cucinato in una o più marmitte secondo la forza, e l'amministrazione di esso sarà tenuta dalla sezione interna.

Firenze li 29 Agosto Milleottocentocinquantanove.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. ALESSANDRO TRENTANOVE Commissario di Guerra aggiunto alla Direzione della Amministrazione Militare, ed attualmente ff. di Direttore, rende pubblicamente noto, che in ordine all'approvazione riportata dal Ministero della Guerra pel Biglietto del dì due del mese in corso deve procedersi, mediante offerte segrete, alla Fornitura delle Bardature pei Cavalli della Divisione » Cavalleggieri Toscani », ciascuna delle quali si compone come appresso:

Sella completa
Sciabracca di pelle
Sciabracchino
Briglia
Filetto
Cavezza da Scuderia
Filetto da abbeverare
Porta Mantello e
Coperta di lana.

Chiunque pertanto volesse attendere a simile Impresa dovrà presentare nell'Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare in Firenze la sua offerta sigillata non più tardi delle ore 4 pomeridiane del dì 16 del mese citato, dopo il qual termine non ne sarà ricevuta alcuna per qualsivoglia titolo e ragione.

Per mezzo dell'Offerta medesima dovrà:

1. Riconoscersi obbligato a tutte le condizioni espresse nel relativo Quaderno d'Oneri ostensibile nell'Ufficio della Direzione suddetta, unitamente ai singoli articoli che compongono la bardatura in discorso, dalle ore 10 di mattina fino alle ore 3 pomeridiane; e per eliminare qualunque successiva contestazione dovrà il detto Quaderno d'Oneri essere firmato da ciascun Concorrente, o di lui delegato, al momento che esibirà la propria offerta.

2. Indicare un prezzo positivo sopra ciascuno articolo della bardatura, perchè la proposta di uno vago e indeterminato, e quella di parificare l'infimo da altri esibito non verrebbe attesa.

L'apertura dell'Offerte si eseguirà coll'osservanza delle prescritte formalità in Firenze nell'Ufficio della precitata Direzione la mattina del dì 17 del mentovato mese, e l'impresa sarà quindi rilasciata al migliore e minore offerente, salvo sempre la superiore approvazione, fino all'intervento della quale non s'intenderà quesito alcun diritto all'Oblatore.

Firenze. Dalla Direzione dell'Amm.^{ne} Militare
li 2 Settembre 1859.

IL SEGRETARIO
E. IACOMONI.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Decreto del Governo della Toscana del dì 27 Luglio 1859 relativo alla seconda emissione delle Cedole Comunali,

Ordina:


Articolo unico. A partire dal dì 6 Settembre corrente, i sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole Comunali della seconda emissione, sono intimati ad eseguire il pagamento della somma che per tal dipendenza restano rispettivamente tuttavia a dare, o alla Cassa della Depositeria Generale, o a quella dei Camarlinghi Comunitativi, sendochè si sono verso l'una o verso l'altra obbligati, non che a fare il baratto delle Ricevute provvisorie con i titoli definitivi, e così con le Cedole suddette.

Il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale è incaricato di provvedere alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li tre Settembre milleottocentocinquantanove.

*Il Ministro delle Finanze
Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Segretario Generale del Ministero
F. CAREGA.



CITTADINI!

Il Voto della Toscana è esaudito. VITTORIO EMANUELE accetta la nostra offerta di riunirci sotto il suo Scettro Costituzionale per formare un forte reame che assicuri per sempre l'Indipendenza di Italia. Questa fausta notizia che ci riempie l'animo di contento, compie un grande avvenimento nella Storia del nostro Paese, e ci affida che potremo in breve conseguire l'Unità Nazionale, che è il supremo bene a cui aspiriamo. Dopo le ansie e i timori del passato, l'animo nostro prova un bisogno di abbandonarsi alla gioia; la gentile Firenze solennizzi domani con splendida illuminazione il giorno in cui nuovi e indissolubili legami la uniscono alle altre Città del Regno Subalpino.

Dal Palazzo Municipale di Firenze
li 3 Settembre 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI.

TOSCANI!

IL RE VITTORIO EMANUELE ha accolto i nostri voti, e forte dei diritti che da questi gli derivano, propugnerà la nostra causa innanzi all'Europa. Con questo grande atto la Toscana torna ad essere terra Italiana senza vestigio di straniera signoria.

Dopo tanti secoli di divisioni e di discordie, le provincie della Penisola si riuniscono spontanee intorno al Magnanimo Difensore della Indipendenza d'Italia. I valorosi Abitatori delle valli subalpine, liberati i fratelli Lombardi, stringono la mano ai Toscani, e tutti si dichiarano figli d'una medesima patria. La nostra antica cultura si unisce alla militare fortezza dei Piemontesi: ogni Gente Italica reca nel patrimonio comune le proprie ricchezze. Questo non è vassallaggio di province, ma costituzione vera della nazione.

Felicitiamoci di esser tanto vissuti da vedere questo sublime spettacolo di concordia e goderne i primi frutti. Perseveriamo nei nostri sforzi, e prepariamoci ad ogni prova per assicurare il trionfo d'una causa altrettanto giusta quanto gloriosa.

Dato in Firenze li 4 Settembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro Interino degli Affari Esteri*

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra

P. A. DE-CAVERO.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana,
CELESTINO BIANCHI.

IL GOVERNO

DELLA TOSCANA

Sul parere della Consulta di Governo ;

Considerando essere conveniente sostituire nella formazione delle Rappresentanze Comunali al modo della tratta, quello dell'elezione ,

Decreta:

Art. 1. Le Rappresentanze Comunali di che nell'Articolo 1.^o del Regolamento del 28 Settembre 1853 sono formate nel modo seguente :

I Consiglieri sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di Lista dai Contribuenti chiamati dal presente Decreto all'ufficio di elettori.

Perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti dati, salvo quanto è detto all'Art. 15.

I Priori del Magistrato sono eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno, per schede segrete a scrutinio di Lista, e a maggioranza relativa di voti.

Il Gonfaloniere è nominato dal Governo sulle proposte del Ministro dell'Interno tra i Componenti il Consiglio Comunale.

Art. 2. Il numero attuale dei Componenti ciascuna Magistratura e Consiglio Generale è conservato. Ciascun Consiglio Generale avrà inoltre un numero di Supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio Generale.

Art. 3. Sono elettori nei Collegi Comunali i due terzi dei Contribuenti alla tassa prediale presi per ordine di maggior quota di contributo sul Ruolo generale dei Contribuenti.

Se però il numero dei Contribuenti così chiamati all'Ufficio di elettori, non arrivasse al decuplo dei Componenti il Consiglio del rispettivo Comune, le Liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi Contribuenti maggiormente imposti.

Quando la posta di più condomini, divisa tra loro, darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare; altrimenti potrà votare il solo capo posta.

Art. 4. Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali Ordinarij per *delitti veri e proprj*, nel tempo durante il quale scontano la pena e in quello della contumacia.

Art. 5. Il diritto elettorale si esercita dall'elettore stesso o da chi lo rappresenta per Legge, personalmente, ovvero per scheda segreta, trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato, sul quale sia apposta la firma dell'elettore riconosciuta da un Notaro, o da un Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 6. Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per Legge,

- a) i minori,
- b) i pienamente interdetti,
- c) le Amministrazioni pubbliche,
- d) le Corporazioni.

Art. 7. Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra,

- a) gli elettori dimoranti all'estero,
- b) quelli che giustifichino di essere iscritti nelle Liste elettorali di più Comuni,
- c) quelli che giustifichino di non potere intervenire all'Adunanza elettorale per causa di malattia,
- d) Le Donne.

Art. 8. Sono vietati i Mandati.

Art. 9. Gli elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori, potranno votare per se e per le persone da loro rappresentate.

Art. 10. Tutti li elettori nel Comune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate nell'Articolo seguente.

Art. 11. Non possono essere eletti,

- a) quelli che non hanno compiuta l'età di venticinque anni,

- b) i pienamente o mediamente interdetti,
- c) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena e quello della contumacia,
- d) li stipendiati dal Comune,
- e) i Prefetti, Consiglieri, Segretari ed Impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale appartiene il Comune,
- f) i Sotto-Prefetti, Impiegati nelle Sotto-Prefetture, Delegati di Governo, Pretori, Cancellieri, Ministri del Censo, e loro Ajuti nel rispettivo Circondario,
- g) gli addetti al Dipartimento d'Acque e Strade,
- h) gli Arcivescovi, Vescovi, Vicarj Generali, Parrochi, ed altri Sacerdoti aventi cura d'anime,
- i) le Donne,
- l) le Amministrazioni pubbliche, e le Corporazioni.
- m) i Contribuenti dimoranti all'estero.

Art. 12. Non possono essere Consiglieri o Supplenti nell'istesso Consiglio, Padre e Figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello.

Art. 13. Le note delli elettori e delli eligibili saranno formate in ogni Comune dal rispettivo Gonfaloniere, assistito dal Primo Priore e dal Cancelliere Ministro del Censo; rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell'Ufficio Comunale, e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Per ciò che riguarda la purificazione delle Liste come la direzione delle operazioni elettorali, è richiamato il Regolamento del 20 Novembre 1849.

Art. 14. Le elezioni si faranno in giorno di Domenica e secondo le prescrizioni che verranno stabilite nel Decreto di convocazione degli elettori Comunali.

Le discipline delle Adunanze elettorali saranno prescritte da speciale Regolamento.

Art. 15. Non concorrendo alla prima adunanza la metà almeno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e supplenti per non avere ottenuta la maggioranza voluta dall'articolo primo, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti dei candidati che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo, quanti corrispondano al doppio dei Con-

siglieri o supplenti che rimangono ad eleggersi. I suffragj degli elettori non potranno cadere che sugl'individui componenti code-
sta lista di candidati. L'elezione sarà fatta a semplice pluralità di
voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 16. Restano in vigore il Regolamento del 20 Novembre
1849, quello del 28 Settembre 1853, come pure le Leggi, Or-
dini, Istruzioni, e Regolamenti Generali e particolari concernenti
i Comuni e vigenti innanzi il 20 Novembre 1849, in quanto
quelli e questi non siano abrogati dalle Leggi posteriori, e non
siano contrarj alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del
presente Decreto.

Dato in Firenze li quattro Settembre milleottococinquan-
tanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. R I C A S O L I.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. R I D O L F I.

L. S.

Visto: Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. P O G G I.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mentre la Consulta di Stato sta esaminando la proposta di parziale riforma del Codice penale, sembra opportuno di corregger fin d'ora l'articolo 70 del Codice stesso, il quale stabilisce il tempo della custodia legale dell'imputati da non detrarsi dal tempo della pena in una misura alquanto eccessiva

Decreta:

Art. 1. L'articolo 70 del Codice penale viene modificato e corretto nel modo che appresso:

» Esiste prolungamento di custodia legale quando la medesima eccede lo spazio

a) di tre mesi nelle cause spettanti alla giurisdizione delle Corti d'appello;

b) di un mese nelle cause spettanti alla giurisdizione dei Tribunali di prima istanza;

c) di cinque giorni nelle cause spettanti alla giurisdizione dei Tribunali minori ».

Art. 2. Il tempo del prolungamento della custodia legale si detrae dal tempo della pena restrittivamente determinata a norma dell'articolo 69 del Codice stesso.

Art. 3. Queste disposizioni si applicano anco alle procedure pendenti.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

ENRICO POGGI.



Visto: Per l'apposizione del Sigillo

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



FIRENZE NELLA STAMPERIA GOVERNATIVA



IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la tutela dello Stato sugli impieghi o investimenti dei Capitali della Causa Pia Ecclesiastica si deve esercitare in primo luogo nel verificare la quantità del Capitale da impiegarsi, e in secondo luogo nel riconoscere le sicurezze legali dell'impiego ;

Considerando che la Circolare del 4 Dicembre 1847, la quale regola questa doppia tutela deve essere posta in armonia col Decreto de' 2 Luglio 1859 ;

Decreta :

Art. 1. Resta in piena osservanza la Circolare del 4 Dicembre 1847 dovendo il Ministero degli Affari Ecclesiastici preliminarmente e specialmente verificare e determinare la quantità del danaro che le Congregazioni Religiose, i Rettori dei Benefizj tanto Parrocchiali quanto semplici, e in genere qualsivoglia altro Luogo o Causa Pia Ecclesiastica sarà per impiegare o reinvestire.

Art. 2. In adempimento del Decreto del 2 Luglio 1859 le competenti Preture Locali conosceranno delle guarentigie da adibirsi pel cauto impiego e rinvestimento.

Art. 3. I Ministri degli Affari Ecclesiastici e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li cinque Settembre milleottococinquatanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

L. S.

Visto : Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazj elevatissimi imposti dal Decreto del 17. Dicembre 1854. sull' estrazione dell' alabastro greggio e abbozzato, dei lavori d' alabastro, e dell' ortaggio di ogni specie non nominata sono una manifesta violazione di quei principj di libertà commerciale, sui quali è basata la prosperità della Toscana:

Considerando che l' esperienza ha dimostrato i perniciosi effetti di quei dazj; essendochè per questa causa il commercio degli anzidetti prodotti coll' estero è tanto scemato, che l' inalzamento del dazio ha arrecato una diminuzione anzichè un' aumento nell' entrata doganale:

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici.

Sentito il Consiglio dei Ministri

Decreta

Art. I. Il dazio d' estrazione sull' alabastro greggio o abbozzato da lire tre il cento delle libbre, è ridotto a soldi dieci.

Art. II. Il dazio d' estrazione sui lavori d' alabastro da lire una il cento delle libbre, è ridotto parimente a soldi dieci.

Art. III. Il dazio d' estrazione sull' ortaggio di ogni specie non nominata da soldi cinque il cento delle libbre, è ridotto a due soldi.

Art. IV. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Settembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze
Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nella fausta occasione che la Maestà del Re VITTORIO EMANUELE accettò solennemente il voto deliberato dall'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana di far parte di un Regno forte sotto il di Lui Scettro Costituzionale;

Decreta:

Art. 1. Tutti i pegni di coltroni e di panni di lana fatti fino al presente giorno dovranno essere restituiti agl'impegnanti dal 2 al 20 Novembre prossimo.

Art. 2. I Monti Pii saranno rimborsati delle somme, cui ammontano tali pegni, dall'Erario dello Stato.

Art. 3. È concessa grazia e perdono a chiunque trovisi sottoposto ad azione penale, o a condanna, o a pena per le trasgressioni di ogni maniera di cui siasi reso debitore fino al presente giorno, contemplate e punite sia dal Regolamento di polizia punitiva del 28 Giugno 1853, sia dalle Leggi e Regolamenti da esso mantenuti in vigore, o al medesimo sopravvenuti, eccettuato peraltro:

1. la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la ritenzione per vendita, e la vendita d'armi vietate di che nell'Articolo 87 del citato Regolamento del 1853;

2. la delazione di dette armi vietate, quando sia connessa con un delitto;

3. le trasgressioni contemplate dagli Art. 197 a 208 di detto Regolamento;

4. quelle concernenti la regalia del tabacco;

5. i contrabbandi di sale per imprese.

Art. 4. Chi intenderà di profittare del presente indulto, dovrà dentro il termine di un mese esibirne dichiarazione avanti il Tribunale competente.

A questo effetto durante il prefato termine resta sospeso ogni atto del processo o di esecuzione, nè decorre la relativa prescrizione.

Art. 5. L'attuale indulto non pregiudica alle indennità cui possono aver diritto le parti offese, all'interesse dei partecipanti alle multe, al rimborso delle spese processali, al pagamento del dazio nelle trasgressioni doganali, nè alla disposizione che prescrive nei contrabbandi la perdita del genere e degli strumenti serviti al contrabbando.

Art. 6. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.


Dato li sei Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto: per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



NOTIFICAZIONE

Ll. Gonfaloniere della Comunità Civica di Firenze

In ordine alle disposizioni contenute nel Regolamento del di 30 Luglio decorso sul servizio delle Vetture pubbliche o di Piazza approvato dal Governo della Toscana con Decreto dello stesso giorno rende noto:

1. Che a tutto il di 9 stante dovranno essere depositate all' Ufficio dell' Ispettore della Guardia Municipale di questa Comunità le Patenti che si ritengono dai rispettivi concessionari autorizzati al detto servizio, per ricevere in cambio quando non vi sieno eccezioni la nuova Licenza, ed insieme la Tariffa ed i Numeri di cui è parola alli articoli 14 e 15 del Regolamento sopra citato.

2. Le località ove stanzieranno le Vetture sono le seguenti distinte per Classi.

PRIMA CLASSE

Piazza S. Trinita

Piazza S. Giovanni

SECONDA CLASSE

Piazza del Duomo dal Palazzo Gondi

Piazza del Duomo dal Palazzo Riccardi

Piazza S. Maria Maggiore

Piazza S. Marco

Piazza S. Firenze

Piazza S. Gaetano

Piazza S. Felice

Piazza della Signoria

TERZA CLASSE

Lung' Arno presso il Convento detto dei Barbetti

Piazza d' Ognissanti

Piazza nuova di S. Maria Novella

Piazza vecchia Santa Maria Novella

Piazza S. Croce presso la fonte

Piazza delle Travi

Piazzale esterno allá Porta San Gallo

QUARTA CLASSE

Piazza della SS. Annunziata

Piazza degli Aldobrandini

Piazza dell' Indipendenza

Piazza de' Mozzi

Piazzetta degli Albizzi

3

Piazzale esterno fra la Porta al Prato e la Barriera di
Via della Scala.

3. Le nuove Licenze saranno sempre accordate per le Stazioni delle ultime Classi, dalle quali i detentori delle Licenze stesse potranno ottenere alla lor volta di far passaggio alle Stazioni delle Classi superiori.

4. Il Raggio delle distanze stabilite dall' Art. 1 del Regolamento suddetto, viene determinato nelle rispettive direzioni, colle indicazioni seguenti

PER LA DISTANZA APPROSSIMATIVA DI DUE MIGLIA

Nella Comunità di Rovezzano

Rovezzano - Villa Bracci - La Vergine - Allori - Il Pozzino
- Pozzolino, e Villa Riccardi.

Nella Comunità di Fiesole

Ponte a Mensola - Chiesa di S. Martino a Mensola - Mensola di sopra - La Quercie - Torricella sulla Via dell' Arcolajo che va a Majano - Villa Bracci - La Fornace - Morone sulla viaccia che va a Majano - Stipo e Fontanella - Il Borghetto - Pratellino - La Torre - Le Polline - Le Pagliaiole - La Lastra.

Nella Comunità del Pellegrino

Il Poderino all' incontro della Via Gerini che va alla Bolognese - Il Castagno - Ranieri - Del Signore - Macia sulla Strada di mezzo - Olmatello - Novoli primo sulla Strada che dalle Compagnie di Peretola va a S. Donato.

Nella Comunità di Legnaja

Ponte all' Asse - Podere della Villa Vitelli - Villa di S. Giu-

4
sto - Podere di Scandicci sulla Strada detta il Cantone - Podere
detto il Viale sulla Strada Livornese - San Quirico di Legnaja -
Casa Colonica - Toncoli sulla Strada di Vincoli.

Nella Comunità del Galluzzo

Castello di Ponte all'Asse - Villa sette Merli - La Gora -
Ponte della Gora sull'Ema - Morello Casa Colonica - Poggio alla
Scaglia - Lastrico - La Palazzina - S. Giusto secondo - La Monaca
- Poggiolo - Vacciano - Fonte Maciolina - Il Crocifisso - Ponte a
Ema.

Nella Comunità del Bagno a Ripoli

Ponte a Ema - Poggio Gagliardo - Poggio a Ripoli - Villa Pitti
Tovaglia - Barbadoro - Padule - Sorgane - e Bisarno.

PER LE DISTANZE APPROSSIMATIVE DI UN MIGLIO

Nella Comunità di Rovezzano

Varlungo

Nella Comunità di Fiesole

S. Marco - Luogo detto Paziienza - Presso Barbacane - Fonte
all'erta.

Nella Comunità del Pellegrino

S. Donato - Ponte di mezzo - Palazzo Bruciato - Luogo detto
la Villetta sulla via dei Cappuccini - La Pietra.

Nella Comunità di Legnaja

Scandicci.

5

Nella Comunità del Bagno a Ripoli

La Villa del Poggio Imperiale.

5. Dovranno sempre restare a disposizione del pubblico per il corso della intiera notte

Una Vettura a turno fra i Concessionarj in una delle Stazioni di - Piazza S. Marco - SS. Annunziata e Piazza della Indipendenza.

Altra Vettura come sopra in una delle Stazioni di - S. Giovanni - Piazza del Duomo dal Palazzo Gondi, e Piazza del Duomo dal Palazzo Riccardi.

Altra Vettura come sopra in una delle Stazioni di - Piazza S. Maria Maggiore - Piazza S. Maria Novella - Ognissanti.

Altra Vettura come sopra in una delle Stazioni di - Piazza S. Gaetano - Piazza S. Trinita e S. Felice in Piazza.

Altra Vettura come sopra in una delle Stazioni di - Piazza della Signoria - Piazza S. Firenze e S. Croce.

6 Gli Omnibus stanzieranno sulla Piazza Nuova di S. Maria Novella, e dovranno sempre percorrere sia nell' andare alle Cascine che al ritorno la Via della Scala. Tanto per recarsi alla Stazione assegnata come pel ritorno dalla medesima non dovranno mai percorrere le Strade più frequentate del centro della Città.

7 I prezzi delle Vetture di Piazza restano fissati dalla seguente Tariffa Superiormente approvata a forma dell' Art. 16 del Regolamento predetto.

TARIFFA PER LE VETTURE DI PIAZZA PER LA DURATA DI UN ANNO

	DALLE ORE 6 DELLA MATTINA A UN'ORA DI NOTTE		DA UN'ORA DI NOTTE ALLE ORE 6 DELLA MATTINA	
	VETTURE		VETTURE	
	A DUE CAVALLI	A UN CAVALLO	A DUE CAVALLI	A UN CAVALLO
<i>Entro Città</i>				
Prima ora	£ 2 — —	1 13 4	3 — —	2 6 8
Ogni ora successiva.	1 13 4	1 6 8	2 13 4	2 — —
Una Corsa	1 — —	— 16 8	1 10 —	1 3 4
<i>Fuori di Città (entro due Miglia)</i>				
Prima ora	3 — —	2 10 —	4 — —	3 10 —
Ogni ora successiva.	2 6 8	2 — —	3 6 8	2 6 8
Corsa entro due miglia	3 6 8	2 13 4	4 6 8	3 13 4
Corsa entro un miglio.	2 6 8	2 — —	3 6 8	3 — —
<i>Passeggiata alle Cascine</i>				
Per un'ora	4 — —	3 6 8		
Ogni ora successiva.	2 — —	1 13 4		
Corsa alla Stazione Leopolda e viceversa »	1 6 8	1 — —		
BAGAGLI	{	Bauli e Casse . . . »	— 6 8	— 6 8
INDISTINTAMENTE		Valigie e Sacche . . »	— 3 4	— 3 4
Corsa in Omnibus alle Cascine, e viceversa per ciascun Posto.		— 6 8		

Dal Palazzo Municipale di Firenze
li 7 Settembre 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI.

NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. ALESSANDRO TRENTANOVE Commissario di Guerra, aggiunto alla Direzione dell' Amministrazione Militare, ed attualmente ff. di Direttore, rende pubblicamente noto, che in ordine all' approvazione riportata dal Ministero della Guerra pel Biglietto del di 10 Settembre corrente deve procedersi col mezzo di offerte segrete alla rinnovazione dell' appalto della Fornitura dei Foraggi occorrenti ai Cavalli e Muli delle Truppe Toscane nell' interno dello Stato, da avere principio dal primo Ottobre 1859, e continuare a tutto il 30 Settembre 1860.

Chiunque pertanto volesse attendere all' enunciata Impresa potrà presentare nell' Ufficio della Direzione dell' Amministrazione Militare in Firenze la sua offerta sigillata non più tardi delle ore 4 pomeridiane del di 22 del Mese di Settembre corrente, spirato il qual termine non ne sarà ricevuta alcuna per qualsivoglia titolo e ragione. Mediante la offerta medesima dovrà:

1.º Riconoscersi obbligato a tutte e singole le condizioni espresse nel relativo Quaderno d' oneri, ostensibile in Firenze nella Direzione dell' Amministrazione Militare, ed in Livorno, Portoferraio, Lucca, ed Orbetello nei rispettivi Commissariati di Guerra dalle ore 10 di mattina fino alle ore 3 pomeridiane; al quale effetto, e per eliminare qualunque successiva contestazione, sarà il detto Quaderno d' Oneri firmato da ciascun Concorrente, o suo Delegato, al momento che presenterà la sua offerta.


2.º Indicare un prezzo positivo sopra ciascun' Articolo, poichè la proposta di uno vago ed indeterminato, o quella di parificare l'infimo da altri esibito, non verrebbe attesa.

3.º Finalmente dichiarare di esser pronto a versare nella Cassa dell' Amministrazione Militare la somma di L. 40,000 indicata nel Quadro di oneri, per restarvi in deposito senza corresponsione di alcun frutto durante la citata Impresa a titolo di cauzione, il qual versamento potrà esser fatto anche nel valore di Cartelle del Tesoro Toscano dell' imprestito di trenta Milioni delle Miniere, o del Consolidato Toscano del 3 per cento, questo ultimo da valutare al corso del giorno.

L' apertura delle offerte si eseguirà, con la osservanza delle prescritte formalità, in Firenze nell' Ufficio della rammentata Direzione della Amministrazione Militare la mattina del dì 23 di questo stesso mese di Settembre, e l' Impresa sarà quindi rilasciata al minore e migliore Offerente, salva sempre la Superiore approvazione, fino all' intervento della quale non s' intenderà quesito alcun diritto all' Oblatore.

Firenze dalla Direzione dell' Amministrazione
Militare li 10 Settembre 1859.

IL SEGRETARIO
E. JACOMONI.



NOTIFICAZIONE

Ad assicurare l'esito della generosa impresa a cui miriamo, l'Unità e la Indipendenza Nazionale, necessita anzi tutto che i popoli dell'Italia Centrale dai quali in gran parte dipende l'avvenire d'Italia, costituiscano un esercito abbastanza forte e potentemente ordinato, che si appresti a sostenere con le armi i diritti e i voleri da essi solennemente proclamati, e dal RE VITTORIO EMANUELE riconosciuti e sanciti.

La Causa Nazionale sebbene decisa nell'animo del prode Re Italiano e validamente propugnata dalla Francia e dalle altre Potenze che ad essa si mostrarono favorevoli, pende tuttora irrisolta, e non può senza grave pericolo e quindi senza grave colpa, intieramente abbandonarsi alle trattative Diplomatiche. Se il Piemonte, se la Francia nostra alleata compresero quanto saggio consiglio sia restare in armi mentre si discutono le nostre sorti, tanto maggiormente debbono comprenderlo i popoli della media Italia, sui quali riposa la grave responsabilità di avere iniziato il movimento unitario, e che ebbero finora, il pregio con la loro saggia condotta di averlo fatto apprezzare dalla Diplomazia Europea.

La Toscana non potendo disconoscere questo suo debito, volle accresciuto il suo esercito quanto più fosse possibile, affinchè unito alle altre forze della Lega degli Stati Italiani possa efficacemente sostenere i nostri diritti, e difendere il Territorio da qualunque nemica aggressione.

Questo volle il Governo, il quale dava non dubbia prova dei suoi intendimenti, chiamando il Generale Garibaldi alla direzione del nostro esercito, ed invitando tutti i Volontarj reduci dalla Lombardia ad arruolarsi sotto la nostra Bändiera, che appunto per tale scelta, ispira nuove simpatie ed irresistibile prestigio nell'animo di ogni soldato italiano.

Chi corse spontaneo in Piemonte offrendo la propria vita per la salute della Patria, non può rifiutarsi a questo invito; esso intendeva dedicarsi a questa causa finchè non conseguisse il suo intento, e per sciogliere il suo voto, per compiere il debito che si impose, conviene che corra ad ingrossare le file dell'esercito della Lega. La costanza nei forti propositi è la virtù prima di un popolo che risorge dalla servitù.

Mosso da tali considerazioni, e sicuro di averle comuni con tutti quei generosi che tornano dalle Campagne Lombarde, unisco la mia voce a quella del Governo, ed esorto tutti i Volontarj che giungono in Firenze o che vi si trovano da qualche tempo, a presentarsi al Municipio entro il termine di giorni tre, per dichiarare se intendano prendere servizio nell'armata Toscana. E qualora giusti motivi impediscano a qualcuno di secondare questo comune desiderio, ne sarà reso conto all'Autorità Governativa, onde provveda, affinchè deposte le militari divise che non hanno più titolo a conservare, tornino alle loro famiglie ed alle abbandonate occupazioni.

Firenze, dal Palazzo Municipale
li 11 Settembre 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI.

UFFICIALI, SOTTO-UFFICIALI E SOLDATI

DELLA GUARDIA NAZIONALE DI FIRENZE

La rassegna che poco fa ho compiuta vinse la mia aspettativa.

Dopo due mesi appena di esercizi vi mostraste nel campo delle evoluzioni abili al maneggio delle Armi come un' antica e regolare Milizia. Lode a Voi in nome della Patria, in nome di VITTORIO EMANUELE nostro RE eletto !

Io confido che le altre Legioni della Toscana vorranno tutte uguagliarvi nella sollecitudine ad apprendere i militari esercizi, nella diligenza del servizio, nella osservanza della disciplina, nel proposito fermo di nobilitare e render fruttifera la pratica materiale delle Armi co' più alti sentimenti nazionali.

Noi abbiamo fama di Popolo civile: educati ne' maschi esercizi delle armi vi aggiungeremo la fama di Popolo forte.

Se mai, che non credo, ci fosse da alcuno contrastata quella Libertà e quella Indipendenza che abbiamo conquistato, Voi, custodi dell' ordine interno, le difendereste virilmente insieme al nostro valoroso Esercito contro gli esterni nemici.

Io veggio sul petto a molti di Voi splendere la Medaglia d' onore acquistata sui Campi Lombardi dieci anni or sono. Il vostro contegno, la vostra sollecitudine oggi mi assicura che sapreste meritarsela tutti.

Io sono altero di comandarvi. Un gran momento è toccato a questa presente Generazione. L'Europa sente che in grembo a questa parte d'Italia si agitano le sorti di una grande Nazione. L'Europa ci guarda ansiosa aspettando quello che sapremo fare col senno e colle armi.

Circondato da Voi mi sento sicuro. Il paese fa prova del suo senno, e ne maravigliò l'Europa: Aggiungetegli Voi la virtù militare, e si compiranno felicemente i nostri destini, e Voi, cooperando alla grande opera potentemente, avrete bene meritato della Patria.

Li 11 Settembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

NOTIFICAZIONE

Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze , del Commercio e dei Lavori pubblici deduce a pubblica notizia.

Che essendo stata permessa l'apertura al pubblico transito del prolungamento della Strada ferrata Centrale Toscana da Siena ad Asinalunga, e dovendo fra non molto attivarsi anche l'altro tratto di questa linea da Asinalunga a Torrita , sono rimaste approvate per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, gruppi, mercanzie , bestiami ec. le seguenti Tariffe , le quali avranno vigore a contare dal 19 del corrente mese di Settembre.

TARIFFA per il trasporto dei Viaggiatori.

		DI CLASSE					DI CLASSE		
		1. ^a	2. ^a	3. ^a			1. ^a	2. ^a	3. ^a
		<i>Crazie</i>	<i>Crazie</i>	<i>Crazie</i>			<i>Crazie</i>	<i>Crazie</i>	<i>Crazie</i>
DA TORRITA A	Asinalunga	9	6	4	DA ASCIANO A	Rapolano	9	6	4
	Lucignano.	18	12	9		Lucignano.	24	16	12
	Rapolano	30	21	16		Asinalunga	30	21	16
	Asciano	36	28	22		Torrta.	36	28	22
	Siena	72	52	46		Siena	42	30	24
	Poggibonsi	96	72	64		Poggibonsi	72	50	42
	Certaldo.	120	84	72		Certaldo.	90	62	52
	Castel Fiorentino	120	84	72		Castel Fiorentino	100	68	60
	Osteria Bianca .	120	84	72		Osteria Bianca .	108	76	64
	Empoli.	120	84	72		Empoli.	108	76	64
DA ASINALUNGA A	Torrta.	9	6	4	DA SIENA A	Asciano	42	30	24
	Lucignano.	9	6	4		Rapolano	48	32	28
	Rapolano	24	16	12		Lucignano.	64	42	36
	Asciano	30	21	16		Asinalunga	58	48	42
	Siena.	68	48	42		Torrta.	72	52	46
	Poggibonsi	92	72	60		Poggibonsi	32	21	18
	Certaldo.	112	80	68		Certaldo.	48	32	28
	Castel Fiorentino	112	80	68		Castel Fiorentino	60	40	36
	Osteria Bianca .	112	80	68		Osteria Bianca .	68	46	40
	Empoli.	112	80	68		Empoli.	72	52	46
DA LUCIGNANO A	Asinalunga	9	6	4	DA POGGIBONSI A	Siena.	32	21	18
	Torrta.	18	12	9		Asciano	72	50	42
	Rapolano	16	10	8		Rapolano	72	54	48
	Asciano	24	16	12		Lucignano.	88	64	54
	Siena.	64	42	36		Asinalunga	92	72	60
	Poggibonsi	88	64	54		Torrta.	96	72	64
	Certaldo.	108	76	64		Certaldo.	16	10	6
	Castel Fiorentino	108	76	64		Castel Fiorentino	28	18	12
	Osteria Bianca .	108	76	64		Osteria Bianca .	40	28	22
	Empoli.	108	76	64		Empoli.	44	30	26
DA RAPOLANO A	Lucignano.	16	10	8	DA CERTALDO A	Poggibonsi.	16	10	6
	Asinalunga	24	16	12		Siena.	48	32	28
	Torrta.	30	21	16		Asciano	90	62	52
	Asciano	9	6	4		Rapolano	90	64	56
	Siena.	48	32	28		Lucignano.	108	76	64
	Poggibonsi	72	54	48		Asinalunga	112	80	68
	Certaldo.	90	64	56		Torrta.	120	84	72
	Castel Fiorentino	100	68	60		Castel Fiorentino	12	8	6
	Osteria Bianca .	108	76	64		Osteria Bianca .	24	16	12
	Empoli.	108	76	64		Empoli.	32	20	16

	DI CLASSE				DI CLASSE		
	1. ^a	2. ^a	3. ^a		1. ^a	2. ^a	3. ^a
	<i>Crazie</i>	<i>Crazie</i>	<i>Crazie</i>		<i>Crazie</i>	<i>Crazie</i>	<i>Crazie</i>
DA CASTEL FIOR, A				DA EMPOLI ALL'			
Certaldo.	12	8	6	Osteria Bianca .	8	6	4
Poggibonsi . . .	28	18	12	Castel Fiorentino	20	14	10
Siena.	60	40	36	Certaldo.	32	20	16
Asciano	100	68	60	Poggibonsi . . .	44	30	26
Rapolano	90	64	56	Siena.	72	52	46
Lucignano. . . .	108	76	64	Asciano	108	76	64
Asinalunga . . .	112	80	68	Rapolano	108	76	64
Torrita.	120	84	72	Lucignano. . . .	108	76	64
Osteria Bianca .	12	8	6	Asinalunga. . . .	112	80	68
Empoli.	20	14	10	Torrita.	120	84	72
DALL' OSTERIA BIANCA A							
Castel Fiorentino	12	8	6				
Certaldo.	24	16	12				
Poggibonsi. . . .	40	28	22				
Siena.	68	46	40				
Asciano	108	76	64				
Rapolano	108	76	64				
Lucignano. . . .	108	76	64				
Asinalunga	112	80	68				
Torrita	120	84	72				
Empoli.	8	6	4				

TRENI PRIVATI STRAORDINARI

Per una sola Carrozza di prima Classe di giorno per
ogni miglio percorso £ 6. 13. 4
— di notte » 10. — —

Condizioni per il trasporto dei Passeggeri

1. È vietato di proseguire il viaggio col medesimo treno oltre il luogo per il quale sia stato preso il Biglietto.

2. Il Passeggere trovato senza Biglietto, dovrà pagare il prezzo di un posto di 1.^a Classe per l'intera corsa del treno. — Sarà considerato come privo di biglietto il Passeggere il quale lo abbia per una Stazione che siasi già oltrepassata o per un posto di Classe inferiore a quello da lui occupato.

3. Per gl'inconvenienti fortuiti che potessero sopravvenire alle Macchine ed alla Strada ed interrompere la regolarità delle corse, il Passeggere non avrà diritto che alla restituzione del denaro pagato.

4. I Ragazzi al di sopra di due anni devono esser muniti di biglietto.

5. I biglietti non potranno esser mai vevoli che per la corsa indicata dalla impronta della partenza.

6. I Biglietti di andata e ritorno per corse straordinarie, sono validi soltanto per le due corse fra le due Stazioni estreme in esso indicate, laonde coloro che si fermano nelle Stazioni intermedie, perdono il diritto alla continuazione della corsa.

Condizioni speciali per i bagagli.

7. Il Viaggiatore può portare seco nella vettura il suo bagaglio, purchè non ecceda il peso di libbre 50, e possa essere collocato entro le stesse vetture in modo da non dare incomodo agli altri Viaggiatori.

8. Non potranno esser ammesse le armi da fuoco tanto portate seco dai Viaggiatori, quanto consegnate per essere poste nel Vagone dei Bagagli, se prima l'Ufficio di spedizione non le ha riconosciute scariche, o non ne ha fatto eseguire lo scaricamento.

9. Non si considerano come bagagli che i colli o pacchi contenenti gli effetti personali per uso dei Viaggiatori.

10. I Bagagli dovranno essere portati alla Stazione non prima dell'apertura dell'Ufficio di vendita dei biglietti, e non dopo un quarto d'ora precedente alla partenza; quelli recati fuori dei termini suindicati, non saranno presi in consegna dalla Impresa.

11. Ogni Viaggiatore avente bagaglio avrà diritto al trasporto gratuito di libbre 50, senza però responsabilità dell'Amministrazione. Quando un Viaggiatore desiderasse dare in consegna il suo bagaglio, ancorchè non eccedente il peso suddetto, onde avere per esso la garanzia della Società, gli verrà assegnata una bulletta contro il pagamento di crazie due per ogni capo di bagaglio; potrà esser fatta una sola bulletta ancora per i bagagli di più Viaggiatori, purchè ognuno di essi paghi il diritto delle crazie due occorrenti per ottenere la bulletta.

12. La riconsegna al Viaggiatore del bagaglio da lui consegnato, avverrà contro il ritiro della bulletta che gli sarà stata rilasciata. — Quando la bulletta sarà in possesso degli Impiegati della Società, la consegna si riguarda ultimata a tutti gli effetti.

13. Quanto ai bagagli non ritirati entro le 24 ore, si applicheranno le regole fissate pei colli, pacchi, e gruppi, come all'Art. 26 delle Condizioni ed avvertenze pel trasporto delle merci, bagagli, bestiami ec.

14. Chiunque nascondesse nei colli dei bagagli oggetti pericolosi, o che danneggiassero quelli degli altri, sarà tenuto al rifacimento de' danni che potessero accadere.

15. Nel caso di smarrimento de' bagagli consegnati alla Impresa contro il rilascio di bullette, essa non sarà tenuta a rimborsare che Lire 100 per ogni baule, valigia o cassa, L. 50 per ogni Sacca da notte, L. 20 per ogni cappelliera o scatola.

I piccoli oggetti, mazze, ombrelli ec. debbono in ogni caso restare a cura e rischio del Viaggiatore presso di lui.

16. Chiunque desiderasse spedire il proprio bagaglio, dichiarandone il valore, potrà farlo, ma la dichiarazione dovrà essere distinta capo per capo.

In tal caso, oltre il prezzo dovuto per il trasporto dei bagagli, pagherà quello determinato in proporzione del valore dichiarato. La Impresa però non corrisponde del contenuto dei bagagli, ma soltanto del numero dei capi.

17. I Bagagli spediti* colla dichiarazione del valore, come sopra, dovranno essere immediatamente ritirati all'arrivo, altrimenti rimarranno fermi alla Stazione a tutto conto e rischio del Proprietario.

Treni speciali privati.

18. Quelli che dimanderanno ed otterranno Treni speciali privati, avranno il diritto ad avere a loro disposizione una Carrozza di 1.^a Classe di posti 18. Ove il numero dei Viaggiatori fosse maggiore dovrà oltre i 18 posti, esser pagato per ognuno il prezzo della corsa stabilito dalle Tariffe per la 1.^a o 2.^a Classe, secondo la richiesta.

19. I Treni speciali privati non possono essere accordati che dal Gerente o dall'Ispettore Generale del servizio in mancanza del primo.

20. Se i chiedenti di tali Treni non fossero pronti all'ora della partenza, pagheranno la penale di L. 10 per ogni quarto di ora di ritardo, e potrà essere negata dal Capo Stazione la ulteriore partenza del Treno.

TARIFFA GENERALE

**per il trasporto delle Mercanzie, Bagagli, Lettere,
Pacchi, Gruppi di danaro, Bestiami e Vetture.**

	STAZIONI DI		MERCANZIE DELLA CLASSE			VAGONI A NOLO		VETTURE			BAGAGLI per ogni Libbre 400	LETTERE	PACCHI DELLA CATEGORIA (2)					GRUPPI fino a L. 500	
	PARTENZA	ARRIVO	1. ^a	2. ^a	3. ^a	a 4 Ruote	a 6 Ruote	con Bagagli	Vuote	con Cavalli (1)			1. ^a fino a Lib. 2	2. ^a fino a Lib. 10	3. ^a fino a Lib. 20	4. ^a fino a Lib. 50	5. ^a fino a Lib. 100		
I DISTANZA MASSIMA DA MIGLIA 60 A 80	DA Empoli Osteria Bianca Castel Fiorentino	A Lucignano Asinalunga Torrita																	
	Certaldo Rapolano Asciano	Asinalunga Torrita Empoli Osteria Bianca e Viceversa	L-14	-13	4-8	4-50	-75	-60	-50	-40	-1	6	8	-10	-15	1	-1	5-2	
II DISTANZA MEDIA DA MIGLIA 30 A 60	DA Empoli Osteria Bianca Castel Fiorentino	A Siena Asciano Rapolano																	
	Certaldo Poggibonsi Siena	Asciano Rapolano Lucignano Asciano Rapolano Lucignano Asinalunga Torrita Castel Fiorentino Osteria Bianca Empoli Lucignano Asinalunga Torrita e Viceversa	L-15	-10	-5	-36	-54	-40	-33	6	8	28	-1	-6	8-10	-13	4-16	8-1	6-8
III DISTANZA MINORE DI MIGLIA 30	DA Empoli	A Osteria Bianca Castel Fiorentino Poggibonsi																	
	Osteria Bianca	Castel Fiorentino Certaldo Poggibonsi																	
	Castel Fiorentino	Certaldo Poggibonsi																	
	Certaldo	Empoli Poggibonsi Siena																	
	Poggibonsi	Siena	L-10	-6	8-3	4-24	-36	-26	13	4	21	-18	-13	4-6	8-10	-13	4-16	8-1	6-8
	Siena	Asciano Rapolano																	
	Asciano	Rapolano Lucignano Asinalunga Torrita																	
	Rapolano	Lucignano Asinalunga Torrita																	
	Lucignano	Asinalunga Torrita																	
	Asinalunga	Torrita e Viceversa																	

Crazie due l'una per qualunque Stazione della Centrale Toscana. Crazie tre per qualunque altra destinazione, della Leopolda, Maria Antonia e Lucchesi.

Per qualunque Stazione della Centrale Crazie sei. Per qualunque Stazione della Leopolda Lire una.

Le frazioni di centinaio vanno per centinaio intero.

GRUPPI	DENARO	BESTIAME															CLASSAZIONE DELLE MERCÌ		
		CAVALLI, MULI, ASINI			BESTIAME VACCINO						PORCINI			PECORINI					
		CANI per ogni Capo	Un Capo	Due Capi	Tre Capi	Fino a Lib. 200 Fino a 6 capi per ogni Capo	Da Lib. 200 a 600 Da 6 Capi in su per ogni Capo	Fino a 4 Capi per ogni Capo	Da 4 Capi in su per ogni Capo	Un Capo	Due Capi	Tre Capi	Fino a Lib. 100 per ogni Capo	Da Lib. 101 a 300 Fino a 20 Capi per ogni Capo	Da 21 Capi in su per ogni Capo	Sopra le Lib. 300 per ogni Capo		Fino a 10 Capi per ogni Capo	Da 11 a 20 Capi per ogni Capo
oltre le L. 500		1 13 4	18	28	36	5	4	7	6	12	10	9	40	1 13 4	4 6 8	4 10	40 8	10	6 8
		1	14	20	24	3	2 10	5	4	7	6	5	6 8	1	13 4	3	10	6 8	3 4
		13 4	14	20	24	3	2 10	5	4	7	6	5	6 8	13 4	8 4	3	10	6 8	3 4

PRIMA CLASSE

Bozzoli, Seta, Seterie, Paglia e lavori di Paglia, oggetti, lavori e Strumenti di Belle Arti, di Musica, di Storia Naturale ec. oggetti e lavori di moda per vestiario, per ornamento, toelette, ed altro uso; salvagiume, pesce fresco, piante e fiori, ed oggetti e merci superanti il valore di Lire due a Libbra.

SECONDA CLASSE

Tutti gli oggetti tessuti in lana, lino, e cotone, e mercanzie non specificate nelle altre Classi.

TERZA CLASSE

Cereali in natura e macinati, legumi, castagne e patate; minerali non preziosi nè di lusso, terre da tinte, legna da costruzione e da fuoco; carbone di legna e fossile; marmi e pietre gregge e materiali da costruzione per fabbriche e strade, e tutti quegli articoli aventi un valore commerciale di Lire dieci ogni cento Libbre.

**OSSERVAZIONI
ALLA DICONTRO TARIFFA**

- (1) È il prezzo del trasporto della sola Vettura. Per i Cavalli, vedi Tariffa per i medesimi.
- (2) I pacchi raddoppiano di prezzo spediti dalle Stazioni di media e minima distanza a quelle della Leopolda, ed aumentano della metà se spediti per dette Stazioni della Leopolda, da quelle di distanza massima della Centrale.

GRUPPI

no a
. 500

Per qualunque Stazione della Centrale Crazie sei. Per qualunque Stazione della Leopolda Lire una.

Oltre le Crazie sei per qualunque Stazione della Centrale, e Lire una per qualunque Stazione della Leopolda, soldi due per ogni unità di Lire 100. — Le frazioni di centinajo pagano per centinajo intero.

Condizioni ed Avvertenze per il trasporto delle Merci, Bagagli, Bestiami ec.

1. Fino a £ 200 le mercanzie e bagagli ec. pagano per £ 200; da £ 200 in su, per unità di centinaia.

2. Nel prezzo di Tariffa è compreso il solo carico e scarico dai Vagoni ove occorra.

3. Le Merci che non oltrepassano il peso di £ 150 a B. Cubo si riguardano come merci da trasportarsi a ragione di volume, e pagano a ragione di £ 150 per B. Cubo secondo la Classe cui appartengono, meno quelle spedite a bagaglio, che si ragguagliano a £ 100 per B. Cubo.

4. La Impresa non assume responsabilità per il calo dei liquidi, nè per la rottura delle cose fragili, nè per la dispersione dei cereali e farine.

5. Gli oggetti e mercanzie per i quali il caricatore chiederà di pagare il trasporto a prezzo di bagaglio, potranno essere spediti col Treno di più prossima partenza, ove non vi si oppongano circostanze straordinarie, come di esuberanza di carico ec.

6. Le balle e sacchi vuoti, entro cui furono spedite le merci, potranno esser riportati indietro gratis, ove ciò si effettui dentro 15 giorni da quello della spedizione della merce.

Chi vorrà profittare di questa facilitazione, dovrà dichiararlo al Capo della Stazione di partenza, il quale farà rilasciare un buono perchè dalla Stazione di arrivo i vuoti suddetti e nel buono specificati, siano spediti indietro. Per il rilascio del buono, si pagherà alla impresa l'emolumento di soldi 1. 8.

7. Le botti, barili e casse vuote entro cui furono spedite le merci, potranno esser ritornate alle Stazioni di partenza col pagamento a peso e non a volume, al prezzo delle mercanzie di 2.^a Classe; semprechè dal caricatore siasi richiesto il buono e pagato l'emolumento come per le saccherie.

8. Le vessiche piene di lardo, i salami, presciutti e simili oggetti, dovranno essere rinchiusi entro Casse, od altri recipienti.

9. I colli, pacchi, gruppi ed ogni altro oggetto non ritirato, o di cui non ne sia domandata la spedizione entro le 48 ore dal loro arrivo, o depositato nei locali delle Stazioni, pagheranno a titolo di

Magazzinaggio soldi 3. 4 per giorno, se inferiori a £ 100 per ciascheduno, e soldi 6. 8 per giorno e per ciascuno se al di sopra delle £ 100. Questo diritto pagheranno pure i recipienti vuoti di ogni specie.

10. Tutti gli oggetti depositati nei Magazzini delle Stazioni, potranno dalla Impresa essere venduti nel giorno in cui il prodotto presunto della loro vendita basterà solo a coprire la spesa di Magazzinaggio dovuta per essi, e le altre spese che possono occorrere per la detta vendita.

11. Gli oggetti che presentassero un rischio qualunque per la sicurezza degl' Impiegati, dei Viaggiatori, delle Merci, e dei Veicoli, potranno esser ricusati dalla Impresa, ed ove venissero caricati, qualunque danno da essi causato starà a carico del Proprietario, nè la Impresa assume responsabilità di sorte alcuna per la loro conservazione.

Ciò è applicato specialmente ai trasporti dei Combustibili, come carbone, legna, paglia ec. Dovrà sempre ricusarsi il trasporto della polvere da fucile, delle polveri fulminanti e dei fiammiferi.

12. La Impresa è responsabile del mantenimento della sola esteriore condizione dei colli, pacchi ec. non ingerendosi di riscontrare il loro contenuto, nè la denuncia datale dal Proprietario o portatore, a meno che per verificare se nella denuncia siasi defraudata l' Impresa nel pagamento dei diritti di prezzo di trasporto ad essa dovuti a norma delle Tariffe.

13. L' Impresa non assume responsabilità per i danni ed inconvenienti che possono derivare dalla insufficiente od inesatta condizionatura, marca o direzione dei colli e pacchi, nè per i danni causati da forza maggiore o da disgrazie sopraggiunte ai Treni. Non è responsabile delle avarie, o deterioramenti delle merci, pacchi ec. che fossero lasciati nei di lei Magazzini per comodo e volontà dei Proprietarij. Non è responsabile del calo nel peso dei colli, ove questi oltre ad essere ben condizionati, non siano ammagliati reticolarmente con fune e sigilli, come prescrivono i Regolamenti Doganali.

14. La consegna di qualunque oggetto trasportato, si intenderà regolarmente ben fatta ed ultimata, ogni qualvolta la bulletta o foglio di trasporto a ciò relativo si trovi in possesso degl' Impiegati della Strada ferrata, dichiarandosi assolutamente inutile qualunque altra formalità. — Dopo una tal consegna, cessa

ogni diritto di refezione di danni a carico dell'Impresa. — Ugualmente non vi sarà diritto di far valere domanda di indennità alcuna per avarie od altro di cui potesse esser responsabile l'Impresa, ove la domanda stessa non venga regolarmente fatta nello spazio di 12 ore dall'arrivo dell'oggetto qualunque.

15. Ove per la richiesta del caricatore di un'oggetto fosse rilasciata la bulletta di spedizione in doppio originale, per provare la consegna, basterà che una delle bullette sia in potere degli Impiegati della Impresa, restando l'altra di niun valore.

16. Le Merci soggette a pronto deterioramento, come pesce, frutta, caccia, ed altre simili, se non venissero ritirate entro il giorno del loro arrivo, saranno vendute per conto e rischio del Proprietario, ed il loro prodotto sarà tenuto a sua disposizione, dedotte le spese occorse per la vendita.

17. È proibito di riunire due o più lettere ad indirizzo diverso, od all'oggetto di ridurle a pacco; di riunire due o più pacchi per ridurli a collo di Merci, ed a Bagaglio; di denunciare una merce per un'altra. Quando non si credesse esatta la fatta denuncia, dovranno gli Impiegati della Stazione esigere che si aprano i pacchi, i colli od altro, e trovata inesatta la denuncia, dovrà essere percetto il diritto assegnato a ciascuno degli Articoli verificati, più l'aumento del 50 per cento del diritto medesimo a titolo di multa. Un eguale riscontro potrà farsi alla Stazione di arrivo in presenza del destinatario, il quale in caso di verificata frode non potrà pretendere la consegna degli oggetti, senza aver pagato i diritti e la multa che sopra.

18. Nei Vagoni a nolo non potranno trasportarsi che le Merci di 3.^a Classe, gli sgombri dei quartieri e gli effetti teatrali. Il carico, tanto per il volume che per il peso, non potrà eccedere quello che ordinariamente si suol dare ad un Vagone a giudizio del Capo Stazione.

19. La Società si incarica di prendere le Merci al domicilio nella sola Città di Siena per trasportarle alla Stazione, e da questa al domicilio, alle seguenti condizioni.

A. — Quelli che vorranno far eseguire alla Società i trasporti da o al domicilio, dovranno dichiararlo al Magazziniere della Stazione di Siena, il quale prenderà subito nota della domanda in apposito registro per fare eseguire il trasporto con i Barocci addetti alla Società, per priorità di registrazione.

B. — Nell'atto della domanda il Proprietario della merce pagherà per diritto di trasporto soldi 3. 4. per ogni libbre 300, e per ogni frazione di tale unità.

C. — La Società non si intende con ciò obbligata che al solo trasporto da o al domicilio, cioè non s'intende obbligata alla caricazione e scaricazione dal baroccio, altrochè presso la Stazione di Siena.

20. Per le Mercanzie si assume l'obbligo d'inviarle entro le 24 ore dalla partenza del primo Treno messo in movimento dopo la consegna. I bestiami, le vetture e le mercanzie saranno caricate nell'ordine del loro arrivo alle Stazioni.

21. Ogni sinistro da cui venisse colpito il bestiame durante il carico, il trasporto, lo scarico e la fermata nei Magazzini o Stalle, cade a danno del mittente che non può pretendere alcuna refezione di danni dall'Impresa, la quale non risponde neppure per la fuga degli animali.

22. I bestiami dovranno essere ritirati immediatamente dopo il loro arrivo, diversamente saranno condotti al pubblico Stabulario a conto, rischio e spese del possessore.

23. Chi voglia spedire dei Bestiami, deve avvisare anticipatamente i Capi Stazione.

Le diminuzioni nei prezzi nel caso di maggior numero di capi, si applicheranno solamente quando riguarderanno una sola medesima spedizione, e potranno caricarsi in uno stesso veicolo, od occupare per intiero uno o più veicoli.

24. Le lettere, bagagli e pacchi che contenessero oggetti preziosi, dovranno essere denunziati a pagare per il loro valore, perchè la Impresa ne assuma la garanzia.

25. I gruppi, lettere e pacchi dichiarati per valore, dovranno esser ben condizionati e assicurati con un sigillo ben chiuso in ceralacca con impronta o iniziali, purchè non siano impronte di monete. Dovrà esservi scritto sopra, oltre l'indirizzo, anche la quantità della somma dichiarata, il tutto in modo distinto e ben chiaro.

26. I gruppi ed oggetti di valore dovranno essere ritirati entro 24 ore dal loro arrivo; oltre questo tempo resteranno alle Stazioni a tutto rischio e pericolo degli Speditori e dei ricevitori, non assumendosi dall'Impresa responsabilità per la loro ulteriore conservazione e custodia.

Assicurazione delle Lettere e Pacchi.

27. Potrà essere assicurato il valore contenuto entro le lettere ed i pacchi, e per la somma che sarà dichiarata dal Proprietario, esso pagherà il diritto stabilito per i gruppi dalla Tariffa attuale.

Ogni oggetto a valore dichiarato, e che abbia pagato come gruppo, deve essere ritirato entro le 24 ore dal momento dell'arrivo alla Stazione; passato questo tempo la Società non è responsabile della sua ulteriore conservazione e custodia, e resterà alla Stazione a tutto rischio e pericolo degli Speditori e Ricevitori.

Ogni oggetto di cui dovrà dichiararsi il valore, ed essere spedito come gruppo, dovrà essere bene condizionato e sigillato in ceralacca con impronte ben chiare, purchè non sieno impronte di monete.

Dovrà esservi scritto sopra l'indirizzo, non che la somma dichiarata in modo distinto e chiaro.

Tutti gli oggetti a valore dichiarato come sopra, non saranno consegnati che contro il ritiro della bulletta di Spedizione. Quando la bulletta sarà in possesso degl'Impiegati della Società, la consegna si riguarda ultimata a tutti gli effetti, senza che occorra altra formalità.

Oggetti spedibili a Bagaglio

Agrumi, bestiame morto, burro, cacio fresco, cacciagione, erbaggi, frutta fresche, funghi freschi, ghiaccio, latte, pesce fresco, pollami, ova e tonno in olio.

28. Il trasporto di questi oggetti dalle Stazioni della Centrale a quelle della Leopolda, e viceversa, sarà costituito dal prezzo per la Centrale Toscana attribuito ai bagagli, come all'articolo 8 della Tariffa del 18 Febbraio 1853, e da quello della Direzione della Leopolda stabilito per gli oggetti ridetti colla Tariffa del 1. Marzo *a c.*, valutando però le unità al di sopra delle libbre 200 per libbre 100.

La prosecuzione da Empoli per le Stazioni della Leopolda degli articoli qui sopra specificati, avverrà con i Treni dei Viaggiatori che da quella Direzione saranno a tale oggetto destinati. —

Da Empoli alle Stazioni della Centrale proseguiranno col primo Treno, partente dopo l'arrivo di quello della Leopolda, che li avrà condotti.

Cavalli, Cani e Vetture

29. Per la spedizione di 4 Cavalli si paga il prezzo fissato per 3. Cavalli, più quello per uno solo.

30. Per 6 Cavalli si paga il doppio di 3, come per 7 si paga due volte per 3 Cavalli, più un Cavallo solo, e così di seguito.

31. Le Carrozze ed i Cavalli da spedirsi, dovranno trovarsi alla Stazione almeno 30 minuti prima della partenza.

32. Le persone che volessero rimanere nelle loro Carrozze, dovranno pagare come se viaggiassero in 1.^a Classe, ed i loro Servitori come se viaggiassero in 2.^a Classe.

33. La caricazione delle Vetture e Cavalli potrà farsi soltanto alle Stazioni di Empoli, Poggibonsi, Siena ed Asinalunga, ed a suo tempo a Torrita, dandone precedente avviso ai Capi Stazione. I Cavalli potranno essere caricati ancora alla Stazione di Lucignano.

34. I Cani devono essere muniti di musoliera, e legati con catena o corda.

35. I Cani che si volessero spedire dovranno essere ritirati non più tardi di 2 ore dopo l'arrivo del Treno; in caso diverso saranno trasportati come le altre bestie al pubblico Stabulario, e quando quivi fossero ricusati, verranno messi in libertà.

**Dal Ministero delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori pubblici,
li 12 Settembre 1859.**

V. R. BUSACCA.

Il Segretario Generale
F. CAREGA.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando esser conveniente lo stabilire per massima normale che la durata della pena della Compagnia di Gastigo istituita col Decreto del 9 Marzo 1856, debba d'ora innanzi abbreviarsi con determinate regole per quei Militari che la espiano o la dovranno espianare nello Stabilimento Carcerario delle Murate, quantunque anco gli Ordini preesistenti accennassero alla convenienza di mitigarla caso per caso,

Decreta:

Art. 1. La durata della pena della Compagnia di Gastigo, fino a tanto che i Militari la espieranno nello Stabilimento Carcerario delle Murate, sarà loro abbreviata della metà.

Art. 2. Questa metà potrà venire alleviata ancora nei casi e nei modi previsti dall'Art. 10 del Decreto del 9 Marzo 1856, tuttavolta che i prenommati Militari l'abbiano espianata per due terzi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia e quello della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO.

IL GOVERNO

DELLA TOSCANA

Considerando che con Decreto del 17 Maggio scorso fu assicurato alle famiglie dei Sotto-Uffiziali, graduati e soldati delle Truppe regolari, i quali si erano mossi dalle rispettive guarnigioni per entrare in Campagna, un giornaliero soprassoldo consistente in crazie sei per la moglie ed in crazie tre per ciascuno dei figli;

Considerando che sebbene colla denominazione di Truppe regolari siasi evidentemente voluto indicare i Militari arruolati per la ordinaria capitolazione di 8 anni, ammogliati con legale licenza superiore, ed aventi diritto di tenere la famiglia nel quartiere, la quale per l'assenza del marito o padre si sarebbe trovata priva per sino del tetto, e non i Volontarj arruolati solamente pel tempo della guerra, e senza veruna ragione di convivere colla famiglia in quartiere, tuttavia, volendo avere un benigno riguardo alla misera condizione, cui non poche famiglie di Volontarj sono ridotte per l'assenza del marito o padre,

Dècreta:

Art. 1. Le mogli e i figli maschi impuberi, e le femmine nubili dei Volontarj che si sono arruolati nello Esercito Toscano pel tempo della guerra, che vivono a carico della rispettiva fa-

miglia, saranno, in via di grazia, ammessi al godimento del soprassoldo assegnato dal Decreto del 17 Maggio prossimo passato, semprechè venga provato il loro stato di povertà.

Art. 2. Questa disposizione al tutto benevola, alla quale le famiglie dei Volontarj non avevano diritto di sorte, riceverà la sua applicazione a datare dal 1.º corrente.

Art. 3. Il Ministro della Guerra, incaricato della esecuzione del presente Decreto, emanerà le necessarie istruzioni per l'attuazione di esso.

Firenze li dodici Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
P. DE CAVERO.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **L**a Legge del 17 Settembre 1854, la quale proibisce le inumazioni dei cadaveri umani nella città di Firenze viene estesa a tutto il territorio delle suburbane Comunità di Fiesole, Rovezzano, Bagno a Ripoli, Galluzzo, Legnaja, Casellina, Brozzi, Sesto e Pellegrino.

Art. 2. Sono eccettuati da questa disposizione,

1. Il Camposanto di Trespiano, e quelli delle Chiese Parrocchiali.

2. I Campisanti e Cimiterj privilegiati con speciale permesso.

3. I Campisanti privati, e le Cappelle private nella Campagna considerate dalla Legge del 12 Aprile 1793.

4. La Basilica di S. Miniato al Monte, e suoi Resedj rinchiusi nelle antiche fortificazioni.

Art. 3. Spetterà alla Prefettura di Firenze di rilasciare il permesso per le Tumulazioni nella Chiesa di S. Miniato ed annessi osservate le discipline sanitarie, ed il pagamento della Tassa allo Spedale.

Art. 4. La corresponsione dovuta per le tumulazioni nella Basilica di S. Miniato sarà determinata dal Prefetto di Firenze sulle proposizioni dell' Operajo della Basilica.

Art. 5. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, e quello dell'Interno sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

L. S.

Visto: Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando come fino dal principio della Guerra Nazionale in ogni città e in ogni terra della Toscana si raccolsero offerte di denaro fatte dai cittadini per soccorrere la grande impresa;

Considerando che se i preliminari di Villafranca posero fine alla guerra, lasciarono però la Toscana in tal condizione da costringere il Governo non solo a mantenere tutti gli apparecchi militari, ma ben anche ad accrescerli notabilmente, tantochè si può dire che per la Toscana gli effetti della guerra siano tuttora permanenti;

Considerando come in questo stato di cose niuno dei sottoscrittori alle offerte per la guerra non peranche soddisfatte, possa credersi ragionevolmente sciolto dalla sua obbligazione, e rifiutarsi ai successivi pagamenti;

Ordina:

1.º Tutti i Comitati che si costituirono nelle città e terre della Toscana a fine di raccogliere le offerte per la guerra, procureranno la esazione delle somme non peranche pagate, ai termini dell' obbligazione del sottoscrittore, e ne faranno immediato versa-

mento nella Depositeria o nelle casse comunali secondochè fu dai Comitati stessi fin da principio stabilito.

2.º I Comitati prepareranno un rendiconto delle somme riscosse dai sottoscrittori e pagate alle casse dello Stato, e lo invieranno alla Prefettura del loro Compartimento; dalla quale saranno esonerati da ogni responsabilità, quando sia dimostrato che la sottoscrizione sortì il suo pieno effetto. I rendiconti dovranno essere accompagnati dalle note che contengono le firme originali dei sottoscrittori.

Li 14 Settembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nonostante la Legge Borbonica del 14 Dicembre 1818 e le Leggi su i Campisanti comprese nella generale pubblicazione delle Leggi Giurisdizionali e di Manomorta stata fatta con gli Articoli 2 e 8 del Motuproprio del 26 febbrajo 1848 e con la Legge del 2 Aprile 1848 nel Territorio che formava il Ducato di Lucca, una gran parte delle Parrocchie del Territorio stesso manca tuttora di Campisanti a sterro, e quelli che furono provvisoriamente recinti per le inumazioni in occasione del Cholera Asiatico sono sempre senza la difesa di solide opere murarie.

Decreta:

Art. 1. Le Istruzioni del 19 Luglio 1783, le Leggi dell' 8 Gennajo 1788, 25 Maggio 1790 e 30 Giugno 1837, e tutte le altre pubblicate sulla materia dei Campisanti saranno eseguite senza ulteriore ritardo nel Territorio che formava il Ducato di Lucca.

Art. 2. La Legge del 25 Maggio 1790 per la quale il Parroco deve mantenere a proprie spese il Camposanto e la Stanza Mortuaria della Parrocchia non è applicabile in quelle Parrocchie che hanno un'Opera destinata alla conservazione delle Sacre Fabbriche e annessi.

Art. 3. Il Parroco deve destinare una persona all'ufficio di Becchino.

Art. 4. Il Becchino avrà una mercede determinata dal Parroco e dal Gonfaloniere per sotterrare i Cadaveri appartenenti alle famiglie in grado di corrisponderla. Sotterrerà gratuitamente i cadaveri dei poveri e dei miserabili.

Art. 5. Sarà sodisfatta dalla Comunità la mercede ai Becchini dei Campisanti delle Città, Terre e Castelli e delle Parrocchie rurali aventi una popolazione eguale a quella dei Castelli.

Art. 6. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, quello dell'Interno, e quello della Giustizia e Grazia, cureranno ciascuno in quanto lo riguarda la esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto: Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Illustrissima Signore

Mentre le condizioni politiche della Toscana sono argomento di compiacenza per il Governo, giacchè il Paese non apparve mai nè più concorde nè più tranquillo, vorrei pur dire che le condizioni morali in qualche parte della popolazione sieno migliorate. I furti si commettono in proporzione non lieve nelle Città e più ancora nelle Campagne; anco le violenze a mano armata si notano in qualche remota parte dello Stato, e non diminuisce il vagabondaggio di gente che invoca la carità senza rinunziare al delitto.

Il Governo come fa merito alle Autorità di aver mantenuto ordinato il paese, così ha ragione di dubitare, che la loro attenzione, tutta intesa a quel supremo scopo, non abbia potuto in pari tempo volgersi alla tutela della proprietà privata, oggetto non meno del primo importante, anzi quanto il primo necessario a conseguirsi, se vuolsi assicurare la tranquillità, e la contentezza del paese. Però credo mio dovere di richiamare la S. V. sopra questo gravissimo argomento, perchè senza indugio vengano eccitate le Delegazioni a spiegare tutta la loro attività, e valersi di tutti i poteri che loro dà la Legge, onde prevenire e reprimere efficacemente quest'audacia sempre crescente dei facinososi, che manomette la proprietà e indebolisce l'opinione della sicurezza. Faccia comprendere la S. V. a tutti i suoi dipendenti, depositarj dell'autorità e della forza pubblica, che l'ordine politico con tanto successo mantenuto, potrebbe ora essere minacciato da questi antichi nemici, i quali pongono in pericolo gli averi e la tranquillità dei pacifici Cittadini. Specialmente nelle campagne, il furto ebbe da un pezzo per la incuria del passato Governo estese proporzioni, e il contadino, che si vede rapito il frutto dei proprj sudori, crede il Governo senza forza per difenderlo, e ne mormora e non ci si affida.

Le Campagne hanno lo stesso sacro diritto alla tutela Governativa che le Città, nè può dirsi bene ordinata e tranquilla una Società Civile se i reati ordinarj non vi si tengono in limiti quanto sia possibile ristretti. L'Agricoltura e l'Agricoltore domandano dal Governo una speciale tutela; nè tutela più efficace potrebbe dal Governo concedersi, quanto lo assicurare il frutto dei sudori del contadino dirimpetto ai vagabondi, e ai predatori dei frutti campestri. D'altronde è debito precipuo dell'Autorità Governativa di eliminare l'ozio frenando l'accattoneria vagabonda, che fa strada al delitto, come di assicurare per ogni via il migliore indirizzo civile e morale del Paese.

Sig.

È urgente adunque che a questo stato di cose si ponga un pronto riparo, perchè se al sopravvenire dell'Inverno non sarà frenata questa baldanza, i mali che oggi si deplorano si faranno anche maggiori.

La S. V. vedrà al pari di me a quali conseguenze potrebbe condurre una trascuratezza che pare tolleranza in questa materia, e non dubiterà della necessità di provvedere con i larghi mezzi che il Governo pone a disposizione delle Autorità subalterne. Così non si tratta di sterili ammonizioni, ma di azione pronta, assidua, ed intelligente e di cui il Governo vuol vedere prontamente gli effetti. I Delegati, i Carabinieri, i Commessi di pubblica vigilanza, ciascuno per la parte che lo riguarda, uniscano i loro sforzi a rassicurare le popolazioni, a mostrare che il Governo vuole, e può tutelare. La S. V. si valga di ogni mezzo, ecciti, invigili, e se alcuno mancherà al suo dovere, saprò come punirlo. Si guardino i precettati, si rompano le fila segrete di quelle associazioni delittuose, infiltrate quasi in ogni provincia, si perlustrino le strade, si punisca e impedisca la questua proibita, si rimandino al loro paese i vagabondi, e gli sconosciuti che non danno conto di se, si perquisiscano i sospetti possessori di prodotti campestri, si dia soccorso ai Contadini contro le invasioni dei ladri nei campi. La polizia indagli, e spenda quanto occorra per essere informata e per prevenire quanto è possibile, o almeno per non lasciare nelle tenebre il delitto, ed il suo autore. — Si faccia insomma tutto quello che importa per frenare il male, e per dimostrare al popolo, che la libertà non vuol dire violazione impunita delle Leggi, e che il Governo non patteggia coi ladri, e coi facinorosi.

Raccomando allo zelo della S. V. l'esecuzione precisa ed immediata di queste mie prescrizioni, e mi pregio di professarmi.

Della S. V.

Dal Ministero dell'Interno, li 15 Settembre 1859.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'Articolo 3 della Convenzione stipulata in Modena fra i Governi Toscano e Modenese;

Visto l'atto d'accessione stipulato dall'Incaricato del Governo delle Romagne;

Visto l'atto d'accessione sottoscritto dall'Incaricato Parmense;

Vista la nomina del Comandante Supremo dell'Armata della Lega nella persona del Luogo-Tenente Generale Commendatore Manfredo Fanti;

Decreta:

Il Contingente dovuto dalla Toscana all'Esercito della Lega è posto sotto gli ordini immediati del Comandante Supremo di essa, colle norme e colle altre attribuzioni conferitegli dal Regolamento approvato in questo medesimo giorno.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li diciannove Settembre milleottococinquantanove:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO.

Illustrissima Signore

Il Governo della Toscana volendo conciliare gl' interessi urgenti della Indipendenza nazionale, con quelli della pubblica istruzione, e secondando le proposizioni a tale oggetto fattegli da questo Ministero della Guerra, è venuto nella determinazione di statuire quanto appresso:

Che ai Giovani studenti nella Università Toscana ed in altri Istituti di pubblico insegnamento i quali accorsero come Volontarj sotto le Bandiere, non appena il grido di guerra chiamò gl' Italiani al recupero della loro nazionalità, sia concessa la facoltà d' implorare un congedo illimitato, alla doppia condizione, di riprendere veramente i loro studj nella Università o negli altri Istituti, e di tenersi pronti per accorrere sotto le armi alla prima chiamata.

Conseguenze naturali della concessione accordata sotto le preaccennate condizioni sono le seguenti:

Che i detti Studenti non essendo prosciolti dalla Capitolazione assunta, rimarranno sotto la vigilanza disciplinare dei Comandanti di Piazza; e

Che verranno richiamati immediatamente sotto le armi tuttavoltachè venisse constatato che non avessero ripreso il loro corso di studj.

Le istanze suddette, indicanti chiaramente il nome, cognome, patria, compagnia, battaglione e reggimento dei postulanti, ed il luogo ove si trovano stanziati, dovranno essere dirette ai Comandanti dei Corpi o Depositi e da questi al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale accertatosi della reale loro condizione di Studenti, le farà pervenire debitamente cerziorate a questo Ministero, il quale rilascerà ove siane il caso l' ordine per la concessione dell' implorato congedo illimitato.

Firenze li 20 Settembre 1859.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Affinchè i Paesi d'Italia sotto lo Scettro del RE VITTORIO EMANUELE profittino senza ritardo dei vantaggi della unione nazionale

- Decreta

Art. 1. Le Sentenze proferite dai Tribunali Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Romagnoli avranno esecuzione in Toscana come proferite dai Tribunali toscani.

Art. 2. La stessa esecuzione riceveranno gli instrumenti pubblici, celebrati nei Paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi, e Romagnoli.

Art. 3. Le notificazioni degli Atti giudiziali e dei protesti cambiarj fatti in detti Paesi si eseguiranno nel Toscano col mezzo delle sussidiarie da Tribunale a Tribunale.

Art. 4. È abolita la estradizione. — Gli accusati dalle Autorità giudiziarie dei predetti Paesi se vengono arrestati nel Toscano saranno inviati al Tribunale istruente sulla semplice sua richiesta al Tribunale dell'arresto.

Art. 5. Le Lauree e Matricole e i gradi universitarj ottenuti nelle Università Sarde, Lombarde, Parmensi, Modenesi e Bolognesi saranno considerate come ottenute nelle Università Toscane.

Art. 6. I Ministri della Giustizia e Grazia, della Istruzione pubblica, e degli Affari Ecclesiastici provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.



Visto : Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il monumento più onorevole pe'sommi pensatori è la raccolta di tutte le loro scritte,

Decreta:

Art. 1. A spese dello Stato sarà fatta in Firenze un'edizione compiuta delle Opere di Niccolò Machiavelli.

Art. 2. La cura dell'edizione è affidata ai sigg. Cav. Luigi Passerini, Giuseppe Canestrini e Filippo Polidori sotto la direzione del Ministro dell'Interno.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitrè Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in Toscana le arti belle furono sempre parte nobilissima della civiltà, e che un Governo Nazionale ha il dovere di proteggerle in quel solo modo che è degno di loro, chiamandole ad eternare i grandi fatti ed i grandi uomini,

Decreta:

Art. 1. A spese dello Stato saranno alloggiate agli Scultori e Pittori Toscani o Italiani domiciliati in Firenze, le seguenti opere d' arte:

Opere di Scultura.

1.° Due Statue equestri in bronzo che rappresentino una il Re Vittorio Emanuele, l'altra l'Imperatore Napoleone III da collocarsi in Firenze sulla Piazza dell'Indipendenza. I bassorilievi in marmo degli imbasamenti che esprimeranno fatti dell'ultima guerra, saranno allogati separatamente dalle Statue.

2.° La Statua di Francesco Burlamacchi primo martire dell'unità Italiana, da erigersi in Lucca.

3.° La Statua di Sallustio Bandini fondatore delle dottrine sulla libertà economica, da erigersi in Siena.

4.° La Statua di Leonardo Fibonacci instauratore degli studj algebrici in Europa, da erigersi in Pisa.

5.° Due Statue, una di Carlo Alberto, l'altra di Vittorio Emanuele, da erigersi in Livorno.

Opere di Pittura.

1.° Quattro quadri storici figureranno altrettanti fatti gloriosi della storia Italiana antica e moderna; e per questa l'uno mostrerà l'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana che vota la incompatibilità della Casa Austro-Lorenese, e l'altro il ricevimento fatto da Vittorio Emanuele degl'Inviati toscani che gli presentano il Decreto della unione della Toscana al Regno forte d'Italia.

2.° Quattro quadri di battaglie che riproducano le giornate di Curtatone, di Palestro, di Magenta e di San Martino.

3.º Quattro quadri di costumi che rappresentino episodj militari dell'ultima guerra.

4.º Sei ritratti di Italiani illustri morti in questo decennio, che promossero cogli scritti, il nazionale risorgimento: Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, Carlo Troya, Giovanni Berchet, Silvio Pellico, Giuseppe Giusti.

Opere d' Incisione.

1.º Al Professor Gustavo Bonaini è allogata l'incisione del ritratto di Vittorio Emanuele Re eletto.

2.º Al Professor Filippo Livi è allogata la incisione del ritratto del poeta civile Gio. Battista Niccolini.

Art. 2. Le Statue, i Quadri storici e i Quadri di Battaglie si allogheranno per concorso sui modelli e bozzetti presentati all'Accademia delle Belle Arti di Firenze dentro due mesi dalla data del presente Decreto. I Quadri di costumi e i Ritratti si allogheranno direttamente ai pittori che ne faranno richiesta, sentita la Commissione, di che all'Articolo seguente.

Art. 3. Per giudicare dei concorsi il Governo nominerà una Commissione, la quale oltre al giudizio artistico, stabilirà il prezzo e le condizioni di esecuzione dei Quadri e delle Statue, in seguito di che il Governo darà la commissione. Per gli studj dal vero occorrenti per i Quadri di Battaglie sarà pagata ai Pittori una conveniente indennità non compresa nel prezzo del Quadro.

Art. 4. All'esecuzione del presente Decreto provvederà il Ministro dell'Interno ed il Ministro della Pubblica Istruzione.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

R E L A Z I O N E

del Ministro di Giustizia e Grazia al Consiglio dei Ministri.

Il sistema Penitenziario, che congiuntamente alla punizione del Delinquente intende al savio e filantropico scopo di conseguire la morale correzione di esso, fu applicato per la prima volta in Toscana nello Stabilimento di Volterra molti anni indietro. Venne poi di mano in mano esteso agli Stabilimenti di Firenze, di S. Gimignano e a tutti gli altri nei quali si espiano pene di una durata sufficiente per dar luogo ad sperimentare gli effetti del sistema. Questo peraltro non si praticò fra noi con la regola rigorosa dell'assoluto isolamento che è proprio del sistema solito a dirsi Pensilvanico, ma si temperò prudentemente con la segregazione mitigata nel modo stabilito dal Regolamento de' 31 Maggio 1853.

Ma senza bisogno di toccare qui i fondamenti della differenza tra i due sistemi che hanno fatto argomento di larghe discussioni nelle Accademie, e nei Consigli Legislativi, oggi che da oltre dieci anni è tra noi in esperimento il sistema nel modo in cui fu creduto doversi attuare in Toscana, sembra opportuno rendersi conto degli effetti che il medesimo abbia prodotti tanto per la correzione dei delinquenti, quanto per la esemplarità del gastigo, ed anco per le condizioni di salute degli stessi detenuti, e se in sostanza sia, o no suscettivo di qualche riforma e miglioramento. Istituire questo esame sembrerebbe anzi al Ministro di Giustizia e Grazia cosa necessaria, e da dover precedere la revisione generale del Codice penale, con cui il sistema penitenziario è strettamente collegato. Un tal lavoro non può essere che l'opera d'una Commissione composta d'uomini competenti a studiare il sistema predetto sotto ogni punto di vista, cioè nell'aspetto morale, politico, ed igienico, per poi pronunziare con tutta indipendenza un autorevole parere; e poichè la Commissione nel corso dei suoi studj si troverà condotta ad esaminare la qualità dei lavori che meglio si addicono ai condannati secondo le diverse categorie ed i vantaggi che da quelli derivano, così Essa avrà agio di considerare se vi siano o no innovazioni di qualche momento da proporsi nel sistema di amministrazione degli Stabilimenti penali.

E quando il Consiglio dei Ministri creda di poter concordare nelle considerazioni suesposte, proporrebbe che venisse emanato l'annesso Decreto.

Li 23 Settembre 1859.

E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. È istituita una Commissione per studiare il sistema penitenziario attuato negli Stabilimenti Penali della Toscana e per referire entro il mese di Ottobre prossimo intorno ai miglioramenti e riforme di cui sia creduto meritevole.

Art. 2. Sono destinati a comporre tal Commissione i Signori

1.º Giuseppe Puccioni Vice-Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

2.º Celso Marzucchi Procurator Generale presso la Corte d' Appello di Firenze.

3.º Lorenzo Nelli Procuratore del Governo presso il Tribunale di 1.ª Istanza di Firenze.

4.º Professor Giuseppe Barellai.

5.º Avvocato Eugenio Giorgi.

Art. 3. La Commissione si procurerà tutte le notizie e gli schiarimenti di cui abbisogni dal Soprintendente degli Stabilimenti Penitenziarij, il quale si metterà a quest'effetto in comunicazione con la medesima.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Legge emanata il dì 4 Settembre dell' anno corrente, la quale nella formazione delle Rappresentanze Comunali sostituisce l' elezione alla tratta;

Visto il Regolamento elettorale in data di questo stesso giorno;

Considerando essere necessario che il principio elettivo infonda nuova vita nelle Amministrazioni Municipali e che però senz' altro indugio tutti i Comuni della Toscana siano chiamati ad eleggere i loro Rappresentanti;

Decreta :

Art. 1. I Gonfalonieri procederanno immediatamente alla formazione delle Liste degli Elettori e degli Eligibili delle loro Comunità, ed alle altre operazioni elettorali ad essi affidate dalla Legge del dì 4 Settembre e dal Regolamento che prescrive il modo della sua esecuzione.

Art. 2. I Collegi elettorali di tutte le Comunità Toscane sono convocati per eleggere i loro Rappresentanti la Domenica 30 del prossimo Ottobre.

Art. 3. Quei Collegi che non riusciranno ad eleggere o a compire le elezioni in quella prima votazione, sono convocati per la Domenica successiva.

Art. 4. Il Ministro dell' Interno provvederà all' esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Settembre milleottococinquan-
tanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.



IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. Il corredo militare sarà in avvenire identico nella foggia e nel colore a quello dell'Esercito Sardo, ossia Italiano, se non che i paramani, il colletto ed i bottoni resteranno, per ora, quali attualmente sono.

Art. 2. Questa disposizione avrà effetto progressivamente, ed a misura che gli Ufficiali avranno a provvedersi di oggetti di vestiario nuovo, e che l'Amministrazione militare dovrà fare degli acquisti e delle confezioni.

Art. 3. Però i distintivi in gallone degli Ufficiali Superiori restano fin d'ora aboliti e vi saranno sostituiti gli spallini alla Piemontese secondo il grado.

Art. 4. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li ventiquattro Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
P. DE CAVERO.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Coll'intendimento di compire l'istruzione della Guardia Nazionale con la maggiore prontezza e prima che i rigori dell'Inverno rendano più penose ai Militi le esercitazioni a cielo aperto,

Ordina:

Art. 1. Nei prossimi mesi di Ottobre e Novembre tutti i Corpi della Guardia Nazionale dovranno esercitarsi a tirare al bersaglio.

Art. 2. A cura dei Comandanti e di piena intelligenza con le Autorità Militari e Politiche, sarà stabilito il luogo, il tempo e il modo di tale esercizio.

Art. 3. Ciascun Comandante presenterà senza indugio all'approvazione del Ministro dell'Interno un breve regolamento per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Art. 4. Il Ministro della Guerra fornirà ai Comandanti le cartucce e quant'altro possa loro occorrere.

Data li ventiquattro Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Visto l' Art. 14 della Legge emanata il dì 4 Settembre dell' anno corrente, e secondo i principii in essa stabiliti, volendo provvedere alle discipline necessarie per condurre ad effetto le Elezioni Comunali, ordina che sia pubblicato il seguente Regolamento, al quale dovranno uniformarsi tutte le Autorità Municipali ed Amministrative nelle competenze elettorali ad esse dalla citata Legge attribuite.

REGOLAMENTO

per la formazione dei Consigli Comunali.

Art. 1. La Nota generale di tutti coloro i quali sono Elettori nel Comune secondo il disposto dell' Art. 3 della Legge emanata il dì 4 Settembre dell' anno corrente, sarà formata dal Gonfaloniere assistito dal Cancelliere Ministro del Censo,

Art. 2. Il Gonfaloniere formerà dipoi colla assistenza del Cancelliere, la Nota degli Eligibili, che sarà la stessa Nota generale degli Elettori, purgata dei nomi di quegli individui, che ai termini dell' Articolo 11 della Legge precitata non possono essere eletti.

Art. 3. Le Note di che nei precedenti Articoli verranno pubblicate a cura del Gonfaloniere ed affisse alla porta dell' Ufficio Comunale, secondochè prescrive l' Articolo 13 della Legge precitata.

Art. 4. I reclami contro le Note elettorali dovranno presentarsi al Consiglio del Comune dentro il termine di giorni otto, decorrendi dal dì della pubblicazione.

Art. 5. Risolti appena i reclami dal Consiglio Comunale, il Gonfaloniere notifica le decisioni ai reclamanti, i quali hanno altro termine di giorni tre decorrendi dal dì della notificazione di esse decisioni, pei ricorsi che volessero presentare al Consiglio di Prefettura.

Art. 6. Dopo le risoluzioni del Consiglio di Prefettura, il Gonfaloniere fa pubblicare una seconda volta le Note Elettorali così purificate, le quali divengono per quell' anno definitive.

Art. 7. La direzione delle operazioni elettorali è affidata al Gonfaloniere; queste operazioni si eseguiscono così per la votazione come per lo squittinio in un sol giorno, se il Collegio non è diviso in Sezioni; e se è diviso in Sezioni in due giorni, uno per la votazione e l' altro per lo squittinio.

Art. 8. Per la prima elezione della Rappresentanza Comunale, come nel caso in cui debba rinnovarsi per intiero il Consiglio Comunale, se il Collegio elettorale del Comune sia diviso in più Sezioni, ciascuna Sezione si considera come Collegio separato, ed elegge, sempre sulla totalità degli Eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e di Supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinarj di elezioni parziali annue, le Sezioni formano un solo Collegio, ed i voti di tutte si sommano insieme.

Art. 9. Spetta al Consiglio Comunale, con la sanzione del Consiglio di Prefettura, non tanto l' assegnare a ciascuna Sezione gli Elettori che debbono rendervi voto, quanto lo stabilire il numero di Rappresentanti Comunali che ciascuna deve eleggere, sempre in proporzione del numero di Elettori che le viene attribuito.

Art. 10. Quando il Collegio elettorale di un Comune è diviso in più Sezioni, le votazioni di ciascuna Sezione si eseguono con le forme prescritte dal presente Regolamento per i Collegi non divisi, e le incombenze dei Seggi sezionali si compiono colla trasmissione delle urne e dei processi verbali della votazione alla Residenza Comunale ove deve farsi lo squittinio.

Art. 11. Il Gonfaloniere determina tanto il giorno per la votazione quanto i locali per la votazione e per lo squittinio; avendo cura che il giorno della votazione cada sempre in Domenica, e che i locali sieno situati in modo da facilitare il concorso degli Elettori. Del giorno fissato, e dei locali destinati dà avviso al pubblico otto giorni almeno avanti le Elezioni.

Art. 12. L' Adunanza per la votazione è presieduta dal Gonfaloniere, se il Collegio non sia diviso in Sezioni; e quando sia diviso, egli presiede una delle Sezioni; e il Collegio dei Priori nomina tra i rappresentanti del Comune chi debba fare le sue voci nelle altre.

Art. 13. Oltre il Presidente sono presenti alla votazione non meno di due Assessori i quali fanno ufficio di testimonj, ed un Attuario incaricato della compilazione del processo verbale. E gli uni, e l'altro sono a nomina del Collegio dei Priori.

Art. 14. La votazione si apre alle ore otto della mattina, e si chiude alle ore due pomeridiane.

Art. 15. Nei locali destinati alla votazione debbono stare sempre affisse le Note definitive, di che all' Articolo 6. Quando però il Collegio è diviso in Sezioni, la Nota degli Elettori affissa nel locale dell' una o dell' altra Sezione, contiene soltanto i nomi di coloro i quali danno voto in quella Sezione: la Nota per altro degli Eligibili deve essere affissa in ciascun locale intiera e quale risultò dalle purificazioni prescritte all' Articolo precitate.

Art. 16. Niuno può essere ammesso alle adunanze elettorali se non sia iscritto nella Nota definitiva degli Elettori, e non abbia da esibire un biglietto personale d' ingresso, firmato dal Gonfaloniere, o da un suo delegato.

Art. 17. Il Presidente del Collegio, o della Sezione, mantiene l'ordine e la disciplina nelle adunanze, con facoltà di espellerne i turbolenti, e anche di sospenderle in caso di tumulto, o di grave disordine.

4

Art. 18. Ogni Elettore scrive di proprio carattere, o fa scrivere da persona di sua fiducia, nel recinto dell' adunanza, o fuori, una scheda, la quale ha da contenere tanti nomi estratti dalla Nota degli Eligibili, quanti sono i Consiglieri Comunali e i Supplenti da eleggersi. Giunto al banco della Presidenza, consegna a uno degli Assessori il suo biglietto d' ingresso, e depone nell' Urna la sua scheda. Il Presidente, o uno degli Assistenti fa sulla Nota degli Elettori un segno al nome di quello che depositò la scheda, al quale viene restituito il biglietto d' ingresso in parte lacerato, acciò possa, volendo, usarne nel giorno successivo per ottenere accesso all' adunanza di squittinio.

Art. 19. Alle ore due pomeridiane il Presidente dichiara terminata la votazione; e se il Collegio non è diviso in Sezioni, si procede immediatamente allo Squittinio nelle forme stabilite all' Art. 20 e seguenti di questo Regolamento; se è diviso in Sezioni, si fa lettura del Processo verbale della votazione, firmato dal Presidente, dagli Assessori e dall' Attuario: dopo di che chiusi e sigillati l' Urna e il Processo verbale, l' adunanza è sciolta, e convocato il Seggio per la mattina seguente alle ore otto per procedere allo squittinio.

Art. 20. È obbligo del Gonfaloniere custodire gelosamente l' urne elettorali insino al momento dello squittinio; e quando le votazioni siensi fatte per Sezioni di Collegio, è obbligo di chi le presiede di accompagnare senza indugio, o fare accompagnare da uno degli Assessori, o dall' Attuario, con la scorta ancora, se occorra, della Guardia Nazionale, o della Forza pubblica, l' urna e il Processo verbale al luogo dello squittinio, affinchè possano in tempo utile all' operazione dello squittinio stesso consegnarsi al Gonfaloniere.

Art. 21. L' Adunanza dello squittinio, quando si fa nel giorno susseguente alla votazione, si apre alle ore otto antimeridiane, sotto la presidenza del Gonfaloniere, e alla presenza del Collegio dei Priori, e loro Attuario incaricato del Processo verbale.

Art. 22. Il Gonfaloniere pone innanzi al Seggio le Urne elettorali, i Processi verbali delle votazioni e le schede a lui pervenute in ordine all' Articolo 7 della Legge Comunale del dì 4 Settembre precitata.

Art. 23. Il Seggio verifica la incolumità dei sigilli delle Urne, dei Processi verbali, e delle schede inviate; e di tale incolumità

si fa menzione nel Processo verbale di quest'Adunanza per lo squittinio. Il Gonfaloniere apre i Processi verbali delle votazioni dei quali è fatta lettura, apre quindi le Urne e scioglie dall'involto le schede a lui pervenute, e ciò fatto, gli Squittinatori imprendono le loro operazioni.

Art. 24. Riscontrato, e tenuto ricordo se le schede riunite corrispondano o non corrispondano alla metà almeno del numero degli Elettori, gli Squittinatori ne fanno immediatamente lo spoglio.

Art. 25. Gli Squittinatori avranno per valide anche le schede che contenessero un numero di nomi minore o maggiore dei Consiglieri, o Supplenti da eleggere; ma in questo secondo caso non computeranno nello squittinio i nomi, che nella scheda si trovassero scritti dopo quelli corrispondenti al numero degli Eligendi.

Art. 26. Ultimato lo squittinio, il Presidente ne proclama ad alta voce il risultato; e conservandone lo spoglio operato dagli Squittinatori, fa abbruciare le schede. Si procede quindi alla lettura del Processo verbale, e dopochè lo abbiano firmato il Gonfaloniere, gli Squittinatori, e l'Attuario, l'adunanza è sciolta.

Art. 27. Se alla prima votazione non si ebbero elezioni; o si ebbero incomplete, perchè non adempiute le condizioni determinate dall'Art. 4. della Legge Comunale, il Gonfaloniere intima immediatamente per la Domenica successiva la votazione definitiva; alla quale si procede nelle forme, e nei termini di tempo fissati dal presente Regolamento per la prima votazione.

Art. 28. Nei casi contemplati all'Art. 8 di questo Regolamento, il Gonfaloniere, ricevute le Urne delle varie Sezioni, fa eseguire lo squittinio Sezione per Sezione, senza passare da un Urna all'altra innanzi di avere proclamato il risultato che si ottenne per lo squittinio della prima, e osserva per ogni resto i precetti in questo Regolamento dettati.

Art. 29. Se due o più Sezioni elettorali di un Comune, eleggono nella prima votazione uno stesso individuo, si ha per eletto in quella Sezione nella quale ottenne più voti, e l'altra o le altre Sezioni procedono a nuova elezione. Se i voti son pari, la sorte decide, e la Sezione o le Sezioni non favorite procedono a nuova elezione.

Art. 30. Le Note elettorali purificate di che sopra è detto

all' Articolo 6, si conservano dal Gonfaloniere dopo avere servito alle elezioni, per giovarsene quando occorra nel corso dell' anno. Un' esemplare di esse Note sarà custodito nell' Ufficio del Gonfaloniere, un altro nella Cancelleria.

Disposizioni Transitorie.

Art. 31. Per la prima elezione, che sarà fatta dopo la pubblicazione del presente Regolamento, tutte le competenze da esso attribuite ai Consigli Comunali saranno esercitate dalle attuali Magistrature Comunitative.

Art. 32. I ricorsi di che all' Art. 4. interposti dopo la pubblicazione delle Note elettorali, dovranno essere risolti dalle Magistrature Comunali nel termine di tre giorni, notificando immediatamente le risoluzioni alle parti interessate.

Art. 33. I Consigli di Prefettura dovranno pronunziare sui ricorsi di che all' Art. 5. dentro otto giorni dal di della interposizione, trasmettendo immediatamente le loro decisioni ai Gonfalonieri.

Art. 34. Non sarà necessario che gli squittini di che all' Articolo 21 e seguenti, sieno fatti alla presenza dell' intiera Magistratura; ma basterà che l' Adnanza dello squittinio sia presieduta dal Gonfaloniere, e tenuta in presenza di due Priori almeno, nominati dalla Magistratura, i quali in questa prima elezione faranno l' ufficio di Squittinatori.

Art. 35. Insino a tanto che non vi siano per Legge generale nuove tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune, le Note degli Elettori e degli Eligibili non possono essere formate se non di soli contribuenti all' imposta sul Catasto fundiario della Toscana.

Firenze, 23 Settembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. ALESSANDRO TRENTANOVE Commissario di Guerra, e ff. di Direttore dell'Amministrazione Militare deduce a pubblica notizia, che, in ordine all'approvazione riportata dal Ministero della Guerra con biglietto del dì 24 dell'andante mese, deve procedersi col mezzo di offerte segrete alla concessione per la Piazza di Firenze, dall' 11 Ottobre 1859 a tutto il 30 Dicembre 1860, dell' Impresa riguardante la somministrazione delle razioni del Pane occorrenti alle Truppe Toscane che di mano in mano saranno a trovarsi di guarnigione nell' indicata Piazza.

Chiunque pertanto volesse attendere a questa Impresa potrà presentare, non più tardi delle ore 4 pomeridiane del dì 3 Ottobre prossimo nell' Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare, la sua offerta sigillata, mediante la quale dovrà:

1. Riconoscersi obbligato a tutte le condizioni espresse nel relativo Quaderno d' Oneri che sarà reso ostensibile in Firenze nella Direzione stessa, ogni giorno feriale, dalle ore 10 di mattina fino alle ore 3 pomeridiane; Quaderno d' Oneri che dovrà esser firmato da ciascun Attendente al momento della presentazione della sua offerta, onde eliminare in seguito qualunque contestazione.

2. Indicare un prezzo positivo, poichè la proposta di uno vago ed indeterminato, o quella di parificare l' infimo da altri esibito non verrebbe attesa.

3. Finalmente dichiararsi in obbligo a versare nella Cassa dell' Amministrazione Militare l' importare delle razioni che avrà

somministrate nel primo mese dell' enunciata impresa , per restarvi in deposito durante l' Impresa medesima a titolo di cauzione, versamento che potrà essere convertito nel valore di Cartelle del Tesoro dell' Imprestito dei 30 Milioni, o con Libretti della Cassa di Risparmio.

L' apertura delle offerte si eseguirà coll' osservanza delle prescritte formalità , in Firenze nell' Ufficio della citata Direzione dell' Amministrazione Militare la mattina del dì 4 Ottobre suddetto, e questa Impresa verrà quindi rilasciata al minore e migliore Offerente, salva sempre la debita Superiore approvazione, fino all' intervento della quale non s' intenderà ad esso quesito alcun diritto.

Firenze. Dalla Direzione dell' Amm.^{ne} Militare
li 24 Settembre 1859.

IL SEGRETARIO
E. IACOMONI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduti gli Articoli 69, 75, 83, e 85 del Codice penale vigente
Considerando che dopo l'emanazione del Decreto del 5 Settembre cadente
sia necessario prescrivere la norma della retta applicazione della pena pei recidivi
ai quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale fu computata
come pena o interamente o parzialmente.

Decreta:

Art. 1. Saranno da qui in avanti ritenuti come recidivi, e così passibili delle punizioni minacciate dall'Art. 85 del Codice penale anche coloro per i quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale ha tenuto luogo di pena in tutto o in parte, qualora successivamente e dentro il termine stabilito al precedente Art. 83 tornino a tentare, o a consumare, sia come ausiliatori, sia come autori, un altro delitto doloso della medesima specie di quello che commisero precedentemente.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei Settembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto per l'apposizione del Sigillo:
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

NOTIFICAZIONE

Ll Prefetto del Compartimento di Firenze al seguito di espressa commissione ad esso data con Dispaccio del Ministero dell'Interno de' 24 Settembre cadente, rende pubblicamente note le seguenti norme da servire di guida nell'esecuzione del Decreto del Governo de' 4 mese detto, nella parte che riguarda la restituzione gratuita dei Pegni di Coltroni e Panni di lana formati nei diversi Monti Pii del Compartimento.

» 1.º Il precitato Decreto non riguarda che i Pegni dei
» poveri.

» 2.º Non può partecipare al beneficio del Decreto il Pegno
» formato da più di due Coltroni.

» 3.º Nella dizione — *Panni di lana* — si comprendono
» gli abiti, usati, di lana e mezza lana, da Uomo e da Donna, della
» classe povera, e le coperte di lana da letto per la stessa classe,
» il tutto composto di tessuto ordinario e non sopraffine a giudizio
» dello Stimatore del Presto, ed esclusi i Pegni di lana in pezza,
» tagli di abiti, tappeti e simili oggetti.

» Nei casi controversi il Provveditore è il solo arbitro
» per determinare la restituzione.

» 4.º Quando il Pegno di *Coltroni* e di *Panni lani* sia
» promiscuato ad altri oggetti di cui non è ammessa la restitui-
» zione gratuita, dovrà farsene preventivamente la denunzia al

» Provveditore del Monte, il quale stabilirà con i rispettivi de-
» tentori delle Polizze il giorno e l'ora in cui questi dovranno
» presentarsi al Presto per esibire la vecchia Polizza, ed assistere
» alla formazione del nuovo Pegno, diminuito degli oggetti che
» saranno restituiti gratuitamente.

» 5.° È perentorio il termine del 20 Novembre prossimo
» per decadere dal beneficio della restituzione gratuita per coloro
» che non si fossero presentati a reclamarli prima di detto giorno;
» ed egualmente perentorj, ed inalterabili a tutti gli effetti, sono
» i termini che il Provveditore del Monte stabilirà per procedere
» alla operazione correlativa alla parziale restituzione dei Coltroni
» e Panni di lana promiscuati con altri oggetti ».

Firenze; Dalla Prefettura,
Li 27 Settembre 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.

TOSCANI!

L'Assemblea de' vostri Rappresentanti legittimi deliberava esser fermo volere della Toscana di far parte d' un forte regno costituzionale sotto lo scettro del RE VITTORIO EMANUELE di Casa Savoia. Le Assemblee di Modena di Parma e delle Romagne emanarono unanimemente conformi deliberazioni. Questi Voti solenni sono stati esauditi. La Maestà del Re eletto accolse il libero atto di suditanza del Popolo Toscano , Modenese , Parmense e Romagnolo ; e dichiarò che primo atto della sua Sovranità sarebbe il far valere i diritti che quei Popoli gli avevano dato.

Questi atti dei Popoli elettori e del Re eletto hanno stretto tra loro il vincolo più legittimo e più forte che possa unire Regnante e Sudditi. Lo strinse la giustizia; perchè non è la forza che fonda i troni, ma la giusta volontà nazionale; e perchè i Popoli abbandonati da'mali governi Stranieri o amici dello Straniero, ebbero la necessità e il diritto di provvedere a loro stessi, provvedendo alla indipendenza della Nazione.

La guerra intrapresa da Napoleone e da Vittorio Emanuele era una solenne ricognizione di quel diritto, perchè fu fatta per liberare l' Italia dal predominio austriaco e per costituire la nazionalità italiana. Tutti gl' Italiani vennero chiamati a profittare della grande occasione. E i Popoli della Italia Centrale accorsero alle armi. I Toscani ebbero il doppio onore di militare sotto la gloriosa Bandiera Italiana, e sotto le Aquile invincibili dell' Impero Francese. Questo concorso ad una guerra non di conquista, ma di emancipazione nazionale, autorizzò la formazione del nuovo regno di Italia: al quale gli altri Stati Europei possono dare ricognizione, non legittimità. Questa viene dal consenso spontaneo e solenne de' Popoli elettori , e del Re eletto. Per Essi il patto è compiuto ed irrevocabile. Per Essi il regno forte è cosa fatta: il Re eletto è il loro Re.

Ma finchè il Re eletto non prenda a reggere personalmente i Toscani, se il Governo presente deve reggerli per la Maestà Sua, deve anche gloriarsi e fortificarsi del suo Nome Augusto. Così l'assetto nuovo della Nazione Italiana procederà con sicurezza, e ostacoli tutti un dopo l'altro cadranno; e l'Europa dovrà la sua quiete e il suo vero equilibrio alla concordia e alla fermezza degl' Italiani.

Toscani! Il vostro Governo proclama che d'ora in poi eserciterà il suo potere in nome di S. M. VITTORIO EMANUELE di Savoia, Re eletto.

Dato in Firenze il dì ventinove Settembre dell' Anno milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Ministro interino degli Affari Esteri

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio

e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici


V. SALVAGNOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra

P. DE-CAVERO.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana

CELESTINO BIANCHI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. **L**e Sentenze e i Decreti dei Tribunali e gli Atti dei pubblici Notari dovranno dal dì della pubblicazione del presente Decreto intestarsi colla formula seguente « *Regnando S. M. Vittorio Emanuele.* »

Art. 2. Quelli che a tenor delle Leggi devono prestare il Giuramento, lo presteranno colla seguente formula: « *Giuro d'esser fedele a S. M. Vittorio Emanuele Re eletto.* »

Art. 3. Nelle Bandiere dell'Esercito e della Marina Militare e Mercantile dovrà porsi lo Stemma della Casa di Savoia.

Art. 4. Provvvisoriamente nelle Bandiere della Marina e dei Consolati Toscani sarà aggiunto un leone bianco nell'angolo superiore della lista verde presso all'asta.

Art. 5. Lo stesso Stemma dovrà alzarsi sopra i Palazzi e gli Uffici pubblici.

Art. 6. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, degli Affari Esteri, della Finanza e della Guerra provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il ventinove Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro Interino degli Affari Esteri*
C. RIDOLFI.


Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE-CAVERO.

L. S.

Visto per l'apposizione del Sigillo:
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Proclamazione ai Toscani di questo istesso giorno ;
 Considerando che per far più spedite le transazioni commerciali, e più facile la circolazione de' valori, sia necessario introdurre il sistema decimale della *Lira nuova italiana*, come il solo coerente alla scienza economica, ed al ben' essere della industria,

Decreta :

Art. 1. A contare dal primo Novembre 1859 la moneta di argento in *lire italiane*, pari ai *franchi*, sarà la moneta legale della Toscana.

Art. 2. La Zecca di Firenze cessando dal coniare qualsiasi specie di monete d'argento dei precedenti Governi, comincerà immediatamente a battere la nuova moneta.

Art. 3. La moneta d'argento coniata dalla Zecca di Firenze sarà perfettamente uguale per titolo, peso e dimensione a quella coniata dalla Zecca di Torino, ed uguale sarà la tolleranza sì per il peso che per il titolo.

Art. 4. Il valore dei varj pezzi d'argento sarà di *lire italiane cinque, lire due, lire una, centesimi cinquanta, e centesimi venticinque.*

Art. 5. Tutte le monete d'argento in *lire italiane* avranno da un lato l'effigie di S. M. il Re Vittorio Emanuele colla leggenda intorno « *Vittorio Emanuele Re Eletto* »: nell'altro lato avranno lo Stemma della Casa di Savoia, e l'indicazione del rispettivo valore.

Art. 6. Saranno del pari conformi a quelle coniate dalla Zecca di Torino anche le monete di rame, che verranno coniate dalla Zecca di Firenze.

Art. 7. Tutte le monete d'argento di *franchi o lire italiane*, benchè non coniate dalla Zecca di Firenze, avranno corso legale in Toscana, come se fossero state coniate in Toscana.

Art. 8. Avranno parimente corso legale le monete di rame in *centesimi*, coniate dalla Zecca di Torino; ma nei pagamenti si dovrà osservare la proporzione stabilita dalle Leggi Toscane tra la moneta erosa, e la moneta d'argento.

Art. 9. Tutte le monete precedentemente coniate saranno gradatamente tolte dalla circolazione. Finchè non saranno da un successivo Decreto demonetate, verranno date in pagamento sul ragguaglio di una *lira toscana* per 84 centesimi di *lira italiana*.

Art. 10. Sino a nuova disposizione, il *quattrino* varrà un *centesimo*; il *duetto* o due quattrini due *centesimi*; il *soldo* quattro *centesimi*; il doppio soldo otto *centesimi*; la *crazia* sette *centesimi*; la doppia *crazia* quattordici *centesimi*.

Art. 11. A contare dal primo Novembre 1859, nelle Sentenze dei Tribunali, in tutti gli Atti Giudiciali, non meno che negli istrumenti pubblici, e nei privati recogniti da Notaro, tutte le somme in denaro saranno espresse in *lire italiane e centesimi*. I Cancellieri e Sotto Cancellieri, Attuarj ed altri ministri di Tribunali, i Notari e i Procuratori, che trascureranno questa disposizione, incorreranno nell'ammenda di *lire italiane* venti per ogni contravvenzione, da cedere a favore dell'Erario.

Art. 12. Parimente cominciando dal primo Gennajo 1860, la scrittura di tutti i Dipartimenti dello Stato, delle Comunità, e di ogni pubblica Amministrazione, sarà tenuta in *lire italiane*.

Art. 13. Tutte le tariffe saranno ristampate colla riduzione delle somme nelle stesse prescritte, da *lire toscane* in *lire italiane*.

Art. 14. Dal primo Novembre 1859 fino a che non sarà diversamente ordinato, in tutti gli atti contemplati nell' Articolo 14, alla cifra esprimente una data somma in *lire italiane e centesimi*, si aggiungerà il ragguglio in *lire toscane, soldi e denari*. Lo stesso si farà dal primo Gennaio 1860 in tutti i documenti che i Dipartimenti pubblici rilasciano ai privati e che ricevono dai privati.


Art. 15. Il Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il ventinove Settembre milleottococinquantanove.


*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. R I C A S O L I.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. B U S A C C A.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. P O G G I.



Visto: Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. P O G G I.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in esecuzione del Decreto di questo medesimo giorno, che stabilisce il nuovo sistema monetario della Toscana, è mestieri procedere alla graduale demonetazione delle monete toscane precedentemente coniate;

Considerando che ciò, nell'interesse del commercio, si vuol fare in modo, che la moneta tolta dalla circolazione corrisponda in valore a quella moneta nuova che la Zecca di Firenze può in poco tempo dare,

Decreta:

Art. 1. A contare dal primo Novembre 1859, le *lire toscane* delle due specie, le *mezze lire*, le *dene* (10 lire), le *mezze dene* (5 lire), i *mezzi fiorini*, ed i *quarti di fiorino*, cesseranno di avere corso legale in Toscana.

Art. 2. A contare dal 15 Ottobre prossimo futuro, e sino al 31 inclusive di detto mese, i Cassieri delle Dogane, il Cassiere della Zecca di Firenze, non che i Camarlinghi di tutte le altre Comunità della Toscana, riceveranno, da chi le possiede, le anzidette specie di moneta, e le cambieranno secondo il loro rispettivo valore nominale con *lire italiane*, o con altre specie di moneta toscana non ancora demonetata.

Art. 3. Chiunque dopo il 31 Ottobre metterà in circolazione le specie di moneta sopra nominate, incorrerà nelle pene stabilite dal Motuproprio del 18 Aprile 1796, cioè nella perdita delle monete stesse a profitto dello Stato.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno ciascuno per la parte che gli spetta, all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell' Interno*

B. R I C A S O L I.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. B U S A C C A.

Il Ministro di Giustizia e Grazia


E. P O G G I.

L. S.

Visto: Per l'apposizione del Sigillo

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. P O G G I.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la mancanza di un Rappresentante all'Assemblea della Toscana dei Collegi Elettorali di Greve, e di Serravalle

Decreta :

Art. 1. I Collegi Elettorali di Greve e di Serravalle sono convocati per la mattina del dì 9 Ottobre prossimo futuro onde procedere alla elezione dei Rappresentanti all'Assemblea Toscana.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trenta Settembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.



NOTIFICAZIONE

Gli infrascritti

Cavaliere Avvocato Augusto Duchoqué Consigliere di Stato in servizio straordinario, Soprintendente all'Ufficio di Revisioni e Sindacati, e Procuratore Generale alla Corte dei Conti,

Avvocato Giuseppe Gilles Vice-Presidente della Corte d'Appello di Firenze, delegato specialmente dall'Illustrissimo Sig. Cav. Consigliere di Stato Niccolò Nervini Presidente della Corte medesima,

Orazio Hall Vice-Presidente della Camera di Commercio di Firenze in assenza del Presidente Sig. Cav. Giovan-Batista Fossi,

Cavaliere Niccola Manteri Membro della Camera di Commercio di Livorno, specialmente delegato a rappresentare il Presidente della Camera stessa Illustr. Sig. Cav. Pietro Bastogi,

Cavaliere Francesco Scatena Direttore dei Conti della Depositeria Generale,

Dottor Pier'Antonio Spighi Procuratore e Notaro dei Dipartimenti ed Amministrazioni dello Stato,

componenti la Commissione per la Estrazione a sorte dei Numeri delle Obbligazioni o Cartelle di Debito a carico del Tesoro Toscano, da rimborsarsi entro il venturo Dicembre in esecuzione degli Articoli VII e VIII del Sovrano Decreto de' 31 Ottobre 1849, dell'Articolo I. dell'Ordinanza Ministeriale del 21 Marzo 1850, e della Risoluzione del Ministero delle Finanze, del dì 20 Settembre 1859 inserita nel Monitore Toscano N. 236, rendono pubblicamente noto:

Che in questo dì 1.º Ottobre corrente fu da Essi proceduto nella Galleria detta di LUCA GIORDANO nel Palazzo già Riccardi in Firenze alla Estrazione a sorte di novecentotrentuno Numeri corrispondenti ad altrettante Obbligazioni o Cartelle di Debito a carico del Tesoro Toscano, che sono quelli riportati nella seguente

TABELLA

*dei Numeri estratti delle Cartelle di debito a carico del Tesoro Toscano
da rimborsarsi a tutto Dicembre del corrente Anno 1859.*

41	1235	2920	4767	6039	7199	8371	10048	11396	12747	14036
72	1274	2951	4772	6061	7205	8382	10061	11403	12775	14047
120	1290	2989	4847	6076	7308	8396	10078	11438	12790	14058
129	1295	3007	4849	6090	7331	8398	10096	11465	12817	14074
142	1304	3037	4861	6135	7358	8484	10207	11496	12859	14123
154	1329	3094	4871	6145	7361	8502	10217	11554	12890	14135
167	1365	3225	4887	6167	7363	8528	10219	11559	12900	14157
192	1440	3236	4902	6227	7425	8531	10225	11564	12962	14163
227	1448	3270	4915	6280	7449	8546	10232	11608	12970	14199
267	1471	3271	4917	6304	7463	8626	10255	11622	12993	14226
287	1548	3294	4926	6309	7504	8671	10303	11726	13096	14254
292	1620	3302	4973	6341	7571	8715	10341	11741	13185	14306
326	1649	3310	4990	6343	7575	8769	10343	11782	13243	14308
366	1731	3336	4992	6355	7613	8806	10363	11801	13249	14401
455	1785	3354	5022	6358	7628	8964	10371	11824	13252	14405
470	1802	3373	5038	6360	7633	8990	10395	11841	13282	14422
536	1940	3391	5050	6380	7675	9009	10418	11937	13309	14437
553	1946	3411	5086	6466	7686	9011	10443	11940	13316	14441
575	2047	3416	5102	6470	7696	9035	10467	11998	13347	14447
584	2133	3503	5177	6566	7739	9078	10480	12003	13351	14470
659	2258	3575	5227	6586	7776	9088	10506	12026	13355	14473
689	2269	3577	5243	6592	7816	9106	10514	12094	13411	14487
719	2273	3589	5265	6674	7850	9123	10532	12120	13415	14491
726	2325	3686	5314	6681	7871	9210	10544	12173	13430	14530
801	2334	3708	5348	6704	7883	9242	10550	12177	13614	14533
830	2339	3723	5359	6706	7892	9267	10582	12214	13655	14534
905	2387	3860	5372	6722	7904	9309	10639	12270	13677	14535
945	2389	3903	5390	6834	7939	9311	10655	12274	13735	14582
963	2402	3940	5425	6866	7954	9361	10693	12332	13752	14647
1001	2430	4028	5436	6915	7984	9363	10704	12353	13763	14658
1019	2439	4056	5443	6944	7990	9430	10724	12409	13764	14729
1020	2451	4115	5453	6953	8045	9450	10727	12482	13782	14750
1039	2587	4151	5458	6957	8083	9481	10765	12501	13815	14758
1043	2595	4220	5516	7012	8094	9511	10803	12511	13847	14763
1063	2658	4260	5676	7030	8120	9533	10830	12522	13866	14824
1071	2677	4436	5686	7033	8134	9741	10915	12537	13898	14867
1083	2703	4439	5750	7038	8170	9763	10933	12578	13899	14903
1108	2730	4450	5790	7061	8246	9799	10991	12601	13903	14971
1130	2749	4453	5810	7092	8306	9818	11028	12623	13930	14973
1134	2760	4579	5814	7110	8318	9824	11072	12653	13941	14994
1138	2805	4607	5843	7114	8327	9839	11189	12686	13943	15042
1150	2841	4746	5866	7155	8331	9909	11200	12713	13967	15049
1176	2857	4763	5976	7160	8340	9911	11270	12740	13968	15216

15234	16512	18204	19297	20486	21683	23145	24256	25953	27281	29014
15241	16541	18215	19299	20489	21708	23155	24274	26032	27299	29038
15284	16584	18271	19313	20555	21728	23193	24325	26097	27381	29057
15303	16637	18313	19458	20584	21885	23260	24396	26131	27435	29087
15316	16679	18316	19519	20595	21951	23263	24402	26179	27573	29188
15330	16748	18345	19545	20664	21975	23265	24443	26261	27626	29222
15338	16789	18371	19547	20705	21979	23301	24451	26265	27687	29413
15377	16790	18378	19615	20732	21980	23320	24514	26361	27698	29442
15393	16865	18417	19636	20745	21983	23339	24548	26423	27760	29508
15418	16880	18423	19689	20758	21989	23398	24642	26472	27771	29518
15570	16907	18426	19693	20763	22042	23423	24695	26485	27822	29536
15579	17025	18433	19698	20778	22063	23424	24704	26543	27833	29539
15601	17165	18437	19751	20833	22077	23436	24698	26544	27889	29579
15667	17224	18457	19769	20851	22101	23488	24831	26549	27936	29603
15675	17240	18470	19793	20860	22122	23504	24842	26550	28004	29606
15688	17253	18478	19812	20937	22157	23518	24879	26593	28070	29673
15738	17307	18514	19841	20948	22170	23527	24900	26601	28074	29730
15804	17397	18529	19847	20980	22324	23542	24938	26637	28094	29776
15807	17416	18533	19894	20987	22346	23552	24939	26639	28100	29787
15819	17425	18547	19923	21069	22374	23594	24967	26651	28144	29792
15824	17447	18591	19948	21073	22480	23614	25110	26661	28149	29807
15877	17561	18592	20005	21112	22490	23634	25116	26664	28200	29808
15967	17565	18672	20008	21115	22525	23652	25165	26665	28244	29821
15981	17660	18709	20024	21194	22526	23681	25173	26667	28256	29843
16015	17689	18731	20050	21248	22544	23749	25245	26705	28272	29864
16035	17712	18759	20061	21262	22584	23773	25281	26732	28408	29946
16061	17748	18794	20068	21275	22609	23796	25320	26736	28450	29971
16088	17771	18809	20080	21310	22625	23819	25323	26744	28452	29994
16123	17826	18816	20083	21385	22703	23821	25347	26814	28509	
16150	17846	18840	20092	21388	22751	23915	25396	26816	28549	
16179	17887	18853	20100	21415	22779	23969	25424	26864	28561	
16184	17908	18953	20113	21456	22822	24038	25455	26920	28578	
16210	17909	18981	20167	21458	22888	24066	25500	26929	28603	
16228	17913	18988	20206	21465	22922	24076	25530	26948	28664	
16236	17932	19018	20224	21468	22937	24098	25559	26966	28683	
16244	17940	19042	20227	21480	22956	24102	25579	26977	28723	
16268	17958	19066	20252	21482	22981	24107	25633	27032	28778	
16345	18025	19114	20273	21530	22993	24126	25709	27123	28786	
16400	18072	19158	20304	21560	23062	24131	25770	27207	28853	
16416	18099	19169	20373	21592	23085	24144	25852	27213	28874	
16434	18112	19191	20396	21595	23087	24198	25910	27221	28936	
16445	18119	19204	20398	21597	23102	24235	25917	27233	28957	
16493	18148	19237	20432	21600	23128	24244	25941	27254	28984	

Firenze il dì 1.º Ottobre 1859.

AUGUSTO DUCHOQUÉ
GIUSEPPE GILLES
ORAZIO HALL

NICCOLA MANTERI
FRANCESCO SCATENA
DOTT. PIER ANTONIO SPIGHI.

(*Stamperia Governativa*)

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'Articolo 1 del Decreto del Governo della Toscana del di 29 Settembre 1859 così concepito « A contare dal primo » Novembre 1859, *le lire toscane* delle due specie, *le mezze lire*, » *le dene* (10 lire) *le mezze dene* (5 lire), *i mezzi fiorini*, ed » *i quarti di fiorino* cesseranno di avere corso legale in Toscana »;

Visto egualmente l'Articolo 1. dell'altro Decreto del Governo della Toscana dello stesso di 29 Settembre 1859 che stabilisce che a contare dal primo Novembre 1859 la moneta di argento in *lire italiane*, pari ai *franchi*, sarà la moneta legale della Toscana;

Considerando come dopo la emanazione delle riferite disposizioni sommamente importa di togliere al più presto dal giro la vecchia moneta da ritirarsi,

Ordina:

Art. 1. La vecchia moneta toscana che sopra, ora esistente nelle Casse dello Stato, o che di mano in mano vi possa affluire anche prima del termine fissato nel precitato relativo Decreto del

Governo della Toscana del dì 29 Settembre 1859, dovrà subito consegnarsi alla Cassa della Depositeria Generale, per esser da questa passata alla Zecca di Firenze all' oggetto di servire ivi di materia da fondersi per la nuova monetazione.


Art. 2. Il Consiglier Cav. Procuratore Generale alla Corte dei Conti, e il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale; concertandosi fra loro provvederanno alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li tre Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Ministro delle Finanze
Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Segretario Generale del Ministero
F. CAREGA.





NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. STEFANO SCIARELLI Sotto Provveditore dell'Amministrazione del Fisco ec. in coerenza dei vigenti Regolamenti, ed in seguito dell'autorizzazione abbassatagli dal Ministero di Giustizia e Grazia sotto di 28 Settembre p. p., rende pubblicamente noto, che andando a spirare nel 31 del venturo mese di Dicembre gli attuali accolti delle forniture del Vitto per i Detenuti nelle Carceri Pretoriali di Custodia e di Pena dei Tribunali di Toscana, egualmente che per i Reclusi nelli Stabilimenti di Volterra, Firenze (Murate), S. Gimignano, Lucca, Longone, e dell'Ambrogiana, sarà proceduto ai nuovi accolti di simili forniture per ciascuno di detti luoghi di detenzione.

Quest'accollo dovrà avere effetto dal primo Gennajo 1860, a tutto il susseguente Mese di Dicembre inclusive, e con le condizioni, ed obblighi che vengono pubblicati nella Nota d'Oneri per gli

Accollatarj delle relative imprese. Questa Nota a comodo dei concorrenti si troverà ostensibile nell'Ufficio del Fisco, presso tutti i Ministri che hanno la Direzione di Carceri Pretoriali, e nelle Direzioni di detti Stabilimenti.

I Concorrenti dovranno presentare non più tardi del dì 31 del corrente mese di Ottobre le Offerte sigillate e munite della loro firma, e di quella dei rispettivi Mallevadori, ai Ministri che hanno la Direzione dei detti Luoghi di Detenzione.

Nelle Offerte saranno stabiliti i prezzi delle forniture in un modo assolutamente definitivo, e senza alcun riserva, e dopo l'enunciata epoca si deverrà alla loro apertura, onde potere preferire i minori, e migliori Oblatori.

Dall' Amministrazione del Fisco
e degli Stabilimenti Penali di Toscana
Li 4 Ottobre 1859.

IL SEGRETARIO
ANTONIO SBORGI.

NOTA DI ONERI

O S S I A N O

ARTICOLI DELLE CONDIZIONI ED OBBLIGHI

che nel corso della prossima futura Annata 1860 dovranno inviolabilmente essere osservati dagli Accollatari delle Forniture del Vitto per i Detenuti nelle Carceri Pretoriali di custodia e di pena, egualmente che per i Reclusi nelli Stabilimenti penali, e Carcerarij dello Stato superiormente approvata, in coerenza della relativa Notificazione del Sotto-Provveditore del Fisco ec. di questo stesso giorno.

F O R N I T U R A

DI VITTO

PER LE CARCERI PRETORIALI DI TOSCANA

COMPRESSE QUELLE DETTE DEL BARGELLO A FIRENZE,

E LE ALTRE DELLE PRETURE MERAMENTE CIVILI

DI ROCCASTRADA E RADDA.

1. Il prezzo della Fornitura contemplerà ciascuna Razione pei Detenuti tanto nelle Carceri di Custodia, che in quelle di Pena, con le suddivisioni pei Maschi adulti, e per i Minori e Femmine nelle Carceri di Custodia, e per i Maschi adulti, e per i Minori e Femmine nelle Carceri di Pena.
2. La Razione individua comprenderà il Vitto della mattina e della sera da somministrarsi a ciascun Carcerato, nelle rispettive Classi. In questa unità e valore si porterà in conto nei *Boni* di modello conforme allo stampato. Se ne saranno le Specie:

1.^a RAZIONI PER LE CARCERI DI CUSTODIA.

Ai Maschi Adulti

2.^a RAZIONI PER LE CARCERI DI CUSTODIA.

Ai Maschi che non hanno compiuti anni 18, e alle Donne.

3.^a RAZIONI PER LE CARCERI DI PENA.

Ai Maschi adulti.

4.^a RAZIONI PER LE CARCERI DI PENA.

Ai Maschi che non hanno compiuti anni 18, e alle Donne.

5.^a RAZIONI DI MORTIFICAZIONE DI VITTO.

Ai Maschi Adulti.

6.^a RAZIONI DI MORTIFICAZIONE DI VITTO.

Ai Maschi che non hanno compiuti anni 18, e alle Donne.

3. Le Razioni saranno fisse, e debitamente preparate come appresso:

C A R C E R I D I C U S T O D I A

G I O R N I D A G R A S S O

Ai Maschi Adulti.

La mattina una Minestra alternata di Paste, Riso, o Pane del peso di onces tre nel rispettivo stato di aridità; Carne di Manzo lessata del peso di onces cinque da cruda, compreso l'osso al solito ragguglio di tres onces per libbra, da cui sarà estratto il brodo per detta Minestra; un Pane di onces dieci di Farina di puro Grano di prima qualità tanto nostrale che estero ben lavato e macinato estratta la semola e gli spogli grossi, e come suol dirsi alla casalinga, avvertendo però che detto Pane non dovrà contenere alcuna sostanza eterogenea ed essere ben manipolato e cotto un giorno per l'altro secondo le regole dell'arte; il tutto a bontà mercantile, ed a peso toscano.

La sera un Pane di onces dieci come sopra.

Ai Maschi che non hanno compiuti anni diciotto, e alle Donne.

La mattina una Minestra alternata come sopra, Carne come sopra del peso peraltro di onces quattro compreso l'osso al solito ragguglio, ed un Pane di onces otto, della qualità che sopra.

La sera un Pane di onces otto.

GIORNI DA MAGRO

tanto per i Maschi adulti, che per i Minori, e Donne.

Una Minestra alternata di Paste, Riso, o Pane del peso di once tre nel rispettivo stato di aridità, fatta sul brodo di Legumi, e con adeguato condimento e la Pietanza sarà di Pesce salato, o fresco d' inferiore qualità, ma sano, convenientemente condito, ed eguale in valore a quello delle Pietanze dei giorni da grasso, ferme stanti rispettivamente le qualità, e quantità del Pane sopra prescritte per la mattina, e per la sera per gli altri giorni.

C A R C E R I D I P E N A

Ai Maschi Adulti.

La mattina una Minestra di Paste, Riso, o Pane del peso di once tre nel rispettivo stato di aridità, convenientemente condita, ed un pane di once dieci della qualità medesima che sopra.

La sera altro Pane di once dieci della stessa qualità.

Ai Maschi che non hanno compiuto i diciotto anni, ed alle Donne.

La mattina una Minestra come sopra, e un Pane di once otto di eguale qualità.

La sera un Pane di once otto della qualità medesima.

RAZIONI DI MORTIFICAZIONE DI VITTO A PANE, E ACQUA.

Ai Maschi adulti once ventiquattro di Pane al giorno.

Ai Maschi che non hanno compiuti anni 18, e alle Donne once venti di Pane il giorno come sopra.

Ai Detenuti nelle Carceri di Custodia per conto del Potere Governativo, dovrà esser somministrato il Vitto nelle quantità e specie qui sopra indicate per i Carcerati di Pena, ritenute le distinzioni pei Maschi Adulti, e pei Minori e Donne.

CONDIZIONI, E DICHIARAZIONI

RELATIVE ALLA FORNITURA

4. Le Offerte per ognuna delle sopraddette forniture dovranno essere redatte distintamente Razione per Razione con la valuta rispettiva dei Generi che compongono ciascheduna specie di Razione comprendendo in dette singole valute la quota delle spese tutte occorrenti a preparare, ed apprestare detta completa Razione, e vi dovrà essere poi indicata la totalità della Razione medesima, non solo in cifre numeriche, ma anche in scritto.

- 4
5. Sieno le Razioni da somministrarsi da grasso, o da magro, le Forniture di queste differenti Razioni saranno conquassate nel calcolo, e pagate senza distinzione le une dalle altre.
6. Il Fornitore giorno per giorno, ed in tempo debito riceverà dal primo Custode delle Carceri la Nota delle Razioni occorrenti divise nelle loro rispettive Classi.
7. Le Razioni della mattina saranno apprestate al mezzo-giorno, e quelle della sera al tramontare del Sole, nè potranno consegnarsi in massa.
8. Le mezze giornate di Carcere saranno corrisposte con metà di Razione, e così valutate e pagate al Fornitore.
9. Chi sarà posto in Carcere dopo la distribuzione delle Cibarie per la mattina, non avrà che quelle della sera.
10. Per il Carcerato che uscirà di Carcere dopo il pranzo, e prima della distribuzione serale, sarà abbuonata al Fornitore la mezza Razione considerata a metà di prezzo corrispettivamente alla Specie e Classe.
11. Il Fornitore sarà obbligato di fare pervenire alle Carceri nelle ore prescritte all' Art. 7. Le Cibarie divise in vasi separati.
12. A quest' oggetto comprenderà nel prezzo della Fornitura del Vitto come si è detto all' Art. 4. l'uso delle Stoviglie, ed Utensili occorrenti, il loro consumo, e pericolo di rottura, e sarà a suo rischio, e pericolo il ritirarli dopo i Pasti.
13. Il Fornitore che si costituisce in trasgressione qualunque, ma in specie di non eseguita consegna delle Razioni nel tempo, modo, qualità, e quantità che sopra, sarà obbligato alla refezione di tutti i danni; ed il Ministro Direttore delle Carceri supplirà alla mancanza con i più efficaci mezzi di rigore a carico del Fornitore medesimo, o suo Mallevadore. In caso di suddelegazione, che non potrà farsi senza preventiva annuenza del Ministro stesso, e del Sotto-Provveditore del Fisco, il Fornitore principale, il Mallevadore, ed il Sostituto resteranno solidalmente responsabili per l' inosservanza.
14. Consterà delle trasgressioni dalle visite tanto ordinarie, che straordinarie le quali saranno eseguite dai Direttori delle Carceri onde soddisfarsi sulla qualità, e quantità del nutrimento dei Carcerati, e sull' osservanza dell' ora da distribuirsi, come dai reclami dei Buonomini, e dai verificati rapporti dei Custodi, e delli stessi Detenuti.
15. Il Fornitore passerà ogni giorno al Primo Custode delle Carceri la quantità delle Razioni corrispondente al numero, e condizione dei Detenuti. — Il Custode scriverà in piè del Buono rispettivo — *Ricevute* — e vi apporrà la firma: ed il Ministro Direttore delle Carceri, verificato prima se il numero delle Razioni confronta esattamente col Registro del Movimento delle Carceri. lo munirà del — *Visto* — e ne farà restituzione al Fornitore per suo discarico.
16. I detti buoni giornalieri saranno numerati progressivamente. Alla fine del mese il Fornitore li riunirà tutti nella Recapitolazione contenente la loro valuta, e numeri d' ordine a forma del modello già attualmente in uso.
17. Questa Recapitolazione corredata dei Buoni sarà firmata dal Fornitore, e presentata al Ministro Direttore delle Carceri che vi apporrà il — *Visto* — e ne farà la direzione all' Ufficio del Fisco per approvarsi da quella Ragione-

ria — Munita poi del — *Visto* — del Sotto-Provveditore, sarà respinta dal Fisco al Ministro stesso, onde la restituisca al Fornitore per poterla esibire al Gonfaloniere della Comunità locale incaricato del rilascio del Mandato di pagamento sul rispettivo Camarlingo, che lo estinguerà per conto dell'Amministrazione Generale delli Stabilimenti Penitenziarj, e Carcerarj di Toscana, ed in quanto alle Carceri di questa Dominante la detta Recapitolazione verrà ammessa a pagamento sulla Cassa dell'Ufficio del Fisco da cui si rileva la detta Amministrazione.

18. I Fornitori quando ne vengono richiesti dai rispettivi Direttori delle Carceri, saranno obbligati a somministrare il Vitto o in natura, o in contanti per il prezzo medesimo convenuto col Fisco anche a quei Carcerati a cui fosse accordato di mantenersi del proprio, o procurarsi aumenti di Razione.
19. Nei casi di accompagnatura dalle Carceri di Custodia di un luogo a quelle di un altro, il Fornitore sarà obbligato a consegnare in contanti al capo della Forza incaricata dell'accompagnatura la Razione della giornata per il prezzo della Fornitura.
20. I Fornitori in seguito dell'ordine che venisse loro dato dal Ministro Direttore delle Carceri, sono obbligati per le Preture Civili comprese nel perimetro di quella Civile, e Criminale ove esistono Carceri, a rimborsare i rispettivi Cursorsi del vitto che nelle medesime proporzioni ed ai prezzi delle Razioni stipulati con Essi avessero somministrato ai Detenuti nelle Carceri delle stesse Preture Civili: E delle somme state dai medesimi per questo titolo corrisposte ai detti Cursorsi o a chiunque altro avesse fornite le Razioni medesime, ne domanderanno la reintegrazione alla Cassa dell'Amministrazione suddetta, includendole nelle mensuali Recapitolazioni dei Buoni di cui all'Articolo 16, che vengono inviati all'Ufficio del Fisco per l'ordine di pagamento, unendovi bensì le Note relative debitamente quietanzate ed approvate dal Direttore delle Carceri per le quali le Razioni sono occorse.
21. Il Fornitore dovrà dare idoneo Mallevadore che si obblighi solidalmente alla buona, e fedele esecuzione degli impegni contratti per la rispettiva Fornitura. Le Offerte dovranno contenere la firma dell'Attendente alla rispettiva impresa, non che quella del proposto Mallevadore.
22. Il Fornitore dovrà considerarsi per obbligato sottostare a qualunque cangiamento che per superiore disposizione accadesse rapporto alle Carceri, o fosse fatta innovazione tanto in più, che in meno sul quantitativo dei generi di cui è composta ciascuna Razione, ritenute le proporzioni dei prezzi già stabiliti.
23. Quando per qualche specialità piacesse al Governo, spirato l'anno dell'Accollo di cui si tratta, prostrarlo ancora per altro tempo purchè non ecceda il mese di Gennajo dell'annata avvenire, il Fornitore non potrà ricusarsi di sottostare a tale condizione, ritenuti i prezzi stabiliti per la impresa che sarà venuta a cessare al 31 Dicembre 1860.
24. I Contratti d'Accollo delle Forniture si stipuleranno avanti i rispettivi Ministri Direttori delle Carceri alla presenza di tre testimoni, dieci giorni dopo l'elezione del Fornitore, o al più presto possibile in nome, e per interesse dell'Amministrazione generale delli Stabilimenti Carcerarii.

25. Le Spese di Registro delle Scritte con le quali verrà concessa la Fornitura, quelle delle Scritte medesime, e le Copie occorrenti son tutte a carico del Fornitore, non che le altre della recognizione Notariale delle Firme delle parti, e dei tre testimoni, da apporsi sopra a due degli originali delle ridette scritte.

F O R N I T U R A

DEL PANE, CARNE, FAGIOLI, CECI, BACCALA', PATATE, PASTE, RISO,
LEGNA, E CARBONE

PER GLI STABILIMENTI

DI VOLTERRA, DI S. GIMIGNANO,

DI S. GIORGIO IN LUCCA, DI LONGONE,

E DI QUELLO TANTO PER I MASCHI CHE PER LE FEMMINE
ALL' AMBROGIANA

E

F O R N I T U R A

DEI FAGIOLI, CECI, BACCALA', PATATE, PASTE, RISO,
LEGNA, E CARBONE

IN QUANTO ALLO STABILIMENTO DELLE MURATE IN FIRENZE

Il Pane sarà formato di Farina di puro Grano di prima qualità tanto nostrale che estero, ben lavato e macinato estratta la semola e gli spogli grossi, e come suol dirsi alla casalinga; avvertendo però che detto Pane non dovrà contenere alcuna sostanza eterogenea ed esser ben manipolato, e cotto un giorno per l' altro secondo le regole dell' arte, e diviso in piccole pagnotte del peso ciascuna che verrà indicato dalla Direzione locale del rispettivo Stabilimento.

La Carne, i Fagioli, i Ceci, il Baccalà, le Patate, le Paste, ed il Riso dovranno essere di perfetta qualità, buoni, e mercantili, e scevri da qualunque difetto.

Le Legna ad uso di Catasta di querce, escluso lo squarto, ma tutto petagnolo e senza sbucciare, mercantili ed alla consueta misura: Le Legna minute del pari di querce, ed al peso, e misura mercantile. Ed il Carbone ugualmente di querce o cerro pure a peso ad un tanto per ogni 100 delle Libbre.

Le offerte per l' accollo delle predette Forniture dovranno contenere il prezzo che si richiede per ogni libbra di ciascuno dei preindicati generi Vittuarj, ed il pane dovrà consegnarsi come sopra in piccole pagnotte. In quanto alle

Legna, e Carbone, nelle offerte si noterà il prezzo relativo alla quantità sia in misura, che a peso mercantile.

I Fornitori giorno per giorno e in tempo debito riceveranno dalla Direzione dello Stabilimento cui sono addetti a servire, la Nota o Buono indicante la quantità delle Razioni di Pane, e dei generi occorrenti.

I detti Buoni dovranno venire progressivamente numerati ed al termine del mese i Fornitori li noteranno tutti nello Stato recapitolativo col loro numero d'ordine e rispettiva valuta.

Queste Recapitolazioni o Stati corredati dei relativi Buoni e firmati dai Fornitori verranno dalli stessi Fornitori passati ai Direttori delli Stabilimenti, i quali dopo avervi apposto il loro visto di approvazione procureranno a favore dei Fornitori il pagamento.

L'estinzione o pagamento dell'ammontare dei predetti Stati recapitolativi la somministrazione dei generi che sopra, si effettuerà, per quelli concernenti li Stabilimenti in Firenze direttamente dal Cassiere dell'Ufficio del Fisco, rivisti che siano da quella Ragioneria e muniti del Visto del Sotto-Provveditore.

Per gli Stabilimenti in Volterra verranno ammessi a pagamento dal Cassiere degli stessi Stabilimenti residente in detta Città al seguito del relativo Mandato rilasciato da quella Direzione, ed opportunamente vidimato, ed approvato dalla Ragioneria Fiscale, e rivestito del Visto del Sotto-Provveditore.

Per gli altri di S. Gimignano, dalla Cassa Comunitativa; per Longone, dalla Cassa delle Rendite dello Stato in Portoferraio; per Lucca da quella della Dogana, e per quello dell'Ambrogiana fino a nuove e diverse Superiori disposizioni, dal Magazziniere di detto Stabilimento previa l'approvazione del pagamento emesso sui rispettivi Conti dalla rammentata Ragioneria e Visto del predetto Sotto-Provveditore.

L'acquisto dei Generi Vittuarj che venissero accordati ai Reclusi in aumento alla ordinaria razione da pagarsi dalle rispettive Direzioni sui peculj dei Reclusi stessi, quando dai Direttori per quella specie di generi che sono caduti in Fornitura, si creda nell'interesse della Famiglia reclusa provvederli dal Fornitore sarà il medesimo obbligato per tutta la durata dell'accollo a somministrarli per quello stesso prezzo di proporzione che per ogni genere sia stato convenuto, e stabilito nella relativa Scritta d'accollo.

All'ora precisa che verrà loro indicata dalle rispettive Direzioni, i Fornitori faranno pervenire alli Stabilimenti i Generi occorrenti, nelle quantità ordinate.

I Fornitori che si costituissero in trasgressione qualunque, ma in specie per non eseguita consegna in tempo dei Generi nelle quantità ordinate, saranno obbligati alla refusione di tutti i danni, ed i Direttori delli Stabilimenti suppliranno alla mancanza con i più efficaci mezzi di rigore a carico dei Fornitori medesimi, o loro Mallevadori, come pure se i Generi fossero trovati difettosi a giudizio dei Medici delli Stabilimenti, o non fossero conformi alle condizioni dell'accollo, saranno immediatamente acquistati altrettanti Generi di miglior qualità a tutte spese e carico dei Fornitori i quali non potranno reclamare alcun abbuono anche quando non potendosi trovare

Generi conformi alle condizioni delle forniture dovessero questi venire acquistati più fini e perciò di maggior prezzo.

In caso di suddelegazione, che non potrà farsi senza preventiva annuenza dei rispettivi Direttori delli Stabilimenti e del Sotto-Provveditore del Fisco, i Fornitori principali, i Mallevadori, ed i Sostituti resteranno ciò nonostante solidalmente responsabili per l' inosservanza.

Qualunque siano per essere le misure istantanee che i Direttori potessero prendere in caso di non eseguita consegna dei menzionati Generi in tempo, o di cattiva o non ammissibile qualità dei medesimi, i Fornitori dovranno uniformarsi alla risoluzione definitiva delle Direzioni locali senza aver diritto a reclamo ulteriore, o ad indennità di sorta alcuna.

I Fornitori dovranno dare idoneo Mallevadore che si obblighi solidalmente e come principale alla buona, e fedele esecuzione degli impegni contratti per la fornitura per cui le offerte dovranno contenere la firma dell' attendente all' impresa non che quella del proposto Mallevadore.

Allorquando per disposizione Superiore venisse portata innovazione tanto in più che in meno sul quantitativo dei Generi, i Fornitori dovranno considerarsi obbligati a sottostarvi ritenute le proporzioni dei prezzi già stabiliti, come s' intenderà che debbono sottostare, qualunque eccezione remossa, a qualsivoglia disposizione che porti aumento, o diminuzione nel numero della Famiglia dei Reclusi, e Detenuti, quanto nella specie delle pene, e conseguentemente per un diverso trattamento.

Piacendo al Governo per qualche specialità, spirato l' anno dell' Accollo di cui si tratta protrarre il medesimo per altro tempo, semprechè non oltrepassi il mese di Gennajo dell' anno avvenire, il Fornitore dovrà pure sottostare a questa condizione, ritenuti i prezzi fissati per l' Accollo venuto a cessare col termine dell' Anno 1860.

I Contratti d' accollo di dette forniture si stipuleranno avanti i rispettivi Direttori degli Stabilimenti alla presenza di tre testimoni al più presto possibile in nome, e per interesse dell' Amministrazione generale dei citati Stabilimenti Penali e Carcerarj della Toscana.

Le spese di Registro delle Scritte con le quali verranno concesse le Forniture, quelle delle Scritte medesime e le copie occorrenti son tutte a carico dei Fornitori, non escluse le altre della recognizione Notariale delle firme delle parti, e dei tre testimoni, da apporsi sopra due degli originali delle scritte stesse.

Firenze dall' Amministrazione del Fisco e degli Stabilimenti Penali di Toscana
Li 4 Ottobre 1859.

IL SEGRETARIO
ANTONIO SBORGI

Illustrissima Signore

Le Elezioni Comunali, che avranno luogo il dì 30 del corrente mese, come interessano altamente il paese, così debbono richiamare tutte le sollecitudini delle Autorità amministrative. Sarà cura pertanto della S. V. di eccitare i Gonfalonieri, e i Ministri del Censo a compiere nei termini stabiliti tutte le operazioni elettorali, tanto che non vi sia Comune del suo Compartimento, che non si trovi in grado di procedere alla votazione nella Domenica ultima (30) del mese corrente. Il Governo ha ogni buona ragione di augurarsi numeroso il concorso degli Elettori, i quali riassumendo il diritto di nominare gli amministratori del Comune, daranno nuovo argomento di ben comprendere quelle libertà che furono loro tolte, quando appunto se ne cominciavano a vedere gli utili effetti. Ciò non pertanto sarà opportuno, che tutte le facilitazioni che la Legge concede al comodo degli Elettori, siano poste in atto in tutti quei Comuni nei quali ne sia riconosciuto il bisogno; e tutti i modi di pubblicità vengano adoperati, affinché le popolazioni, anche le più discoste dai Capiluoghi Comunali, non possano allegare ignoranza di alcuna cosa, che alle Elezioni si referisca.

Spetterà poi alle Autorità locali il vigilare a che sia rispettata la libertà del voto; ed ove si notassero brogli e raggiri colpevoli, ad iniziare le Procedure criminali, affinché i rei abbiano la pena sancita dalla Legge.

Quanto poi alla scelta dei Rappresentanti Comunali, nessun giudizio sarebbe migliore di quello degli Elettori stessi, quando la libertà del Voto sia esercitata senza passione, e con la necessaria indipendenza. La Legge nell'allargare il campo delle eligibilità, molto più che non fosse nel Regolamento del 1849, ha voluto che tutte le capacità locali e tutte le influenze legittime potessero essere valutate. La Legge peraltro nel dare questa larghezza di scelta, ha contato assai sul senno degli Elettori, i quali tanto più sentiranno la responsabilità del loro voto, quanto maggiore è il numero dei cittadini ai quali può esser dato. Nè questo senno farà difetto, e le prossime Elezioni Comunali saranno un degno riscontro delle Elezioni politiche. Il Patriziato e la ricca possidenza, che tanto nobilmente rivendicarono il loro diritto di partecipazione alla vita politica del Paese, non saranno certo per trascurare le Elezioni Comunali. Gli atti compiuti in Parlamento obbligano i loro autori, i quali debbono a se stessi ed alla patria, il non rifiutare di sobbarcarsi a tutti i carichi che il vivere libero impone a chiunque seppe mostrarsi degno della pubblica fiducia. Nè si può nemmeno dubitare, che dopo aver seduto nell'Assemblea Nazionale, eglino debbano sdegnare gli uffici municipali, come troppo umili, perchè veramente non vi è opera prestata alla patria, che sia senza dignità, ed il maneggio degli interessi del Comune fu sempre considerato utile e necessario esercizio al Governo degli interessi dello Stato.


Queste considerazioni ho voluto esporre alla S. V., invitandola a farne comprendere il valore ai suoi amministrati, i quali da ciò rileveranno quale importanza dia il Governo alle prossime Elezioni Comunali. Quando le Leggi si fanno non per cedere in apparenza alle necessità del momento, ma per intima persuasione di soddisfare ai bisogni della civiltà, il Governo è in dovere di vigilarne attentamente la esecuzione, e non di abbandonarle al caso, ed all'arbitrio degli uomini non sempre ben disposti alle novità benchè buone. Questo dovere intendo di adempire per tutte le riforme che rilevano dal mio Ministero, e però così di sovente chiedo il concorso efficace delle Autorità che ne dipendono. Nella fiducia di ottenerlo in questa occasione, come l'ho ottenuto nelle altre, mi pregio di professarmi,

Di VS.

Dal Ministero dell'Interno
4 Ottobre 1859.

Sig. Prefetto
di

Devotiss. Servitore
B. RICASOLI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE**IL GOVERNO DELLA TOSCANA**

Considerando come siano già portate a compimento le Operazioni Catastali per la Comunità di Capannori nel già Ducato di Lucca, secondo le regole pel Catasto della Toscana:

Decreta

Art. 1. Il Catasto della Comunità di Capannori comincerà ad avere esecuzione il primo Gennajo 1860.

Art. 2. Dal primo Gennajo 1860 i nuovi proprietarj, per qualunque titolo di beni stabili, saranno obbligati di fare le volture di detti beni nei termini prescritti dalle Leggi.

Art. 3. I domini diretti dei beni Livellari impostati per intero al domino utile, hanno diritto di fare iscrivere sui Campioni il titolo del loro dominio.

Art. 4. Le Aziende dello Stato e gli Stabilimenti pubblici, le Comunità ed i Luoghi Pii dovranno eseguire la predetta iscrizione a tenore delle Notificazioni del 10 Novembre 1835 e del 21 Ottobre 1837.

Art. 5. È abolita nella Comunità di Capannori ogni esenzione fin qui goduta da beni appartenenti a patrimoni clericali, a congrue parrocchiali ed a benefizj ecclesiastici, e solo debbono intendersi dispensati dal pagamento delle gravezze pubbliche le Canoniche abitate dai Sacerdoti aventi cure di Anime, i Campisanti, le Chiese, i Campanili, le Fortezze e i Conventi di Mendicanti, i quali vivano esclusivamente di questua.

Art. 6. Tutte le Leggi ed Ordini vigenti in Toscana nei rapporti Censuarj debbono essere applicate al Catasto della Comunità di Capannori, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed Ordini che nella materia Catastale sono state fin qui in vigore per detta Comunità.

Art. 7. I Ministri dell' Interno, e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell' Interno*

B. R I C A S O L I.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. B U S A C C A.

L. S.

Visto: Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. P O G G I.